

COSTITUZIONE
E
DISPOSIZIONI
GENERALI
MINISTRI DEGLI INFERMI
(CAMILLIANI)

CASA GENERALIZIA
PIAZZA DELLA MADDALENA, 53
ROMA - 2017

COSTITUZIONE



Immagine devozionale: *San Camillo consolato dal crocifisso* stampa da lastra di rame mediante tecnica a bulino.

Nel cartiglio sorretto dagli angeli: *Seguita l'impresa, ch'io t'aiutarò, essendo questa opera mia, e non tua.* (Cicatelli ed. 1620 p. 28)

La riproduzione pittorica olio su tavola di legno è conservata presso la Casa di S. Croce a Genova (fine 1700) ed è attribuita Francesco Mazzoni. Molto probabilmente derivante da un precedente quadro dipinto dal Carlo Maratta. (Cfr. *"Camillo e il Crocifisso" la frequenza mistica del Nostro Santo nella Icona del Carlo Maratta* / Felice Ruffini)

DALLA PRIMA COSTITUZIONE DELL'ORDINE
PROMULGATA DAL SECONDO CAPITOLO
GENERALE (1599)

Se alcuno inspirato dal Signore Iddio vorrà esercitare l'opre di misericordia, corporali, et spirituali, secondo il Nostro Istituto, sappia che ha da esser morto a tutte le cose del mondo, cioè a Parenti, Amici, robbe, et a se stesso, et vivere solamente a Giesù Crocifisso sotto il suavissimo giogo della perpetua Povertà, Castità, Obedienza, et servizio delli Poveri Infermi, ancorché fussero Appestati, nei bisogni corporali, et spirituali, di giorno, et di Notte, secondo gli verrà comandato, il che farà per vero amor de Dio, et per far penitenza de suoi peccati: ricordandosi della Verità, Christo Giesù, che dice, «quod uni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis»: dicendo altrove: «Infirmus eram, et visitastis me, venite benedicti mecum, et possidete Regnum vobis paratum ante constitutionem mundi».

Percioché dice il Signore «eadem mensura, qua mensi fueritis eadem metietur, et vobis». Attenda dunque al senso di sì perfetta verità, consideri quest'ottimo mezzo per acquistare la pretiosa margarita della Carità, della quale dice il S. Evangelio, «quam, qui invenit homo, vendit omnia bona sua, et emit eam».

Imperoché ella è quella, che ci trasforma in Dio, et ci purga d'ogni macula di peccato, perché: «Charitas operit multitudinem peccatorum».

Ogn'uno dunque che vorrà entrare nella Nostra Religione, pensi che ha da esser a se stesso morto, se tiene tanto capital di gratia dal Spirito Santo, che non si curi ne di morte, ne di vita, ne de infermità, o sanità; ma tutto come morto al mondo si dia tutto al compiacimento della volontà de Dio, sotto la perfetta obediienza de suoi superiori, abbandonando totalmente la propria volontà, et habbia per gran guadagno morire per il Crocifisso Christo Giesù Signore Nostro, il quale dice: «Majorem charitatem nemo habet, quam si animam suam ponat quis pro amicis suis» per gloria di Dio, et salute della propria Anima, et delle Anime del Prossimo.

CAMILLO DE LELLIS *Generale*

BIASIO OPPERTIS *diffinitore*

SANTO CICATELLI *diffinitore*

CESARE BONINO *diffinitore*

MARCELLO DE MANSI *Secretario*



CONGREGATIO
PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE
ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE

Prot. n. M. 73 -1/2014

DECRETO

Il Superiore Generale dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi (Camilliani), ha chiesto d'introdurre nel testo delle Costituzioni alcune modifiche, approvate dal Capitolo Generale, celebrato nell'anno 2013.

Questa Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, dopo un attento esame del testo presentato, al quale sono state apportate alcune precisazioni, in virtù del presente Decreto, approva le Costituzioni, secondo l'esemplare redatto in lingua italiana, che si conserva nel suo archivio.

Questo Dicastero auspica vivamente che l'osservanza delle Costituzioni sia, per i Camilliani, un aiuto prezioso nel ministero di testimoniare l'amore misericordioso di Cristo verso gli infermi, secondo lo spirito del Fondatore, San Camillo De Lellis.

Nonostante qualsiasi disposizione contraria.

Dal Vaticano, il 22 febbraio 2016, *Festa della Cattedra di S. Pietro Apostolo*

P. Sebastiano Paciolla O.Cist.
Sottosegretario

† José Rodríguez Carballo, O.F.M.
Arcivescovo Segretario

ABBREVIAZIONI

AA	<i>Apostolicam Actuositatem</i> (decreto sull'apostolato dei laici)
AG	<i>Ad Gentes</i> (decreto sull'attività missionaria della Chiesa)
CD	<i>Christus Dominus</i> (decreto sull'ufficio pastorale dei vescovi)
DV	<i>Dei Verbum</i> (costituzione dogmatica sulla rivelazione divina)
GE	<i>Gravissimum Educationis</i> (decreto sull'educazione cristiana)
GS	<i>Gaudium et Spes</i> (costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo)
IM	<i>Inter Mirifica</i> (decreto sui mezzi di comunicazione sociale)
LG	<i>Lumen Gentium</i> (costituzione dogmatica sulla Chiesa)
NA	<i>Nostra Aetate</i> (dichiarazione sulle relazioni tra la Chiesa e le religioni non cristiane)
OT	<i>Optatam Totius</i> (decreto sulla formazione sacerdotale)
PC	<i>Perfectae Caritatis</i> (decreto sul rinnovamento della vita religiosa)
PO	<i>Presbyterorum Ordinis</i> (decreto sulla vita e il ministero dei sacerdoti)
SC	<i>Sacrosanctum Concilium</i> (costituzione sulla sacra liturgia)
RC	<i>Renovationis Causam</i> (6-1-1969)
RF	<i>Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis</i> (6-1-1970)
VC	Giovanni Paolo II, <i>Vita consecrata</i> , 25 marzo 1996
CCC	<i>Catechismo della Chiesa Cattolica</i> , Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1992
Can	Canone del <i>Codice di Diritto Canonico</i>
Scr	Mario Vanti, <i>Scritti di S. Camillo</i> , Roma, 1965
Vms	Sanzio Cicatelli, <i>Vita del P. Camillo de Lellis</i> , a cura del P. Piero Sannazzaro, Curia Generalizia, Roma, 1980
BO	Pietro Kraemer, <i>Bullarium Ordinis</i> , Verona, 1947
C	Costituzione
DG	Disposizioni Generali
OC	Ordo Capitulum

PARTE PRIMA
IL CARISMA DELL'ORDINE

1. L'Ordine dei Ministri degli Infermi,
parte viva della Chiesa,
ha ricevuto da Dio,
tramite il Fondatore San Camillo de Lellis,
il dono di rivivere l'amore misericordioso sempre presente
di Cristo verso gli infermi e di testimoniarlo al mondo.¹

¹ *Rm* 12, 6

2. Fonte di questo amore è Dio stesso;²
«Dio infatti è amore.
In questo sta l'amore:
non siamo noi ad amare Dio
ma è lui che ha amato noi.
Noi amiamo
perché egli ci ha amato per primo»
(1 *Gv* 4, 8.10.19).

² *C* 61

3. Dio ha rivelato la pienezza dell'amore
nel mistero dell'Incarnazione;
in Cristo Gesù si sono manifestate
la bontà di Dio Salvatore nostro e la sua umanità.³
Assumendo la natura umana Cristo,
con solidarietà soprannaturale,
ha legato a sé, come una famiglia,
l'intero genere umano.⁴

³ *Tit* 3, 4; ⁴ *AA* 8b

4. Col suo esempio il Figlio di Dio ha insegnato che la sollecitudine verso i malati è una viva espressione della carità e ha voluto che fosse segno della sua stessa missione di salvezza.⁵ Cristo, infatti, ebbe per i malati speciali premure: «... andava attorno per tutte le città e i villaggi predicando il Vangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità» (*Mt* 9, 35). Ciò che egli fece, volle che anche i suoi discepoli facessero, unendo alla missione di annunciare il Vangelo il mandato di curare i malati: «Curate i malati... e dite loro: sta per venire il Regno di Dio» (*Lc* 10, 9). Congiunse al primo comandamento⁶ l'amore verso il prossimo, arricchito di nuova motivazione, identificando sé stesso con i fratelli quale oggetto dell'amore: «... ogni volta che avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me» (*Mt* 25, 40).

⁵ *Mt* 11, 4-5; *Scr* 163; AA 8a; ⁶ *Mt* 22, 37-40; AA 8b; AA 12a

5. Per questo stesso amore Cristo «morendo ha distrutto la morte risorgendo ha rinnovato la vita».⁷ Per il mistero pasquale anche la malattia e la morte

sono ordinate alla salvezza.
Quando il Regno di Dio
giungerà al suo compimento,
non vi sarà più la morte, né dolore, né lutto.

⁷ *Pref. Pasq. I; 1 Cor 15, 45; Rm 1, 4; Col 1, 10-14*

6. Questo amore
«è stato riversato nei nostri cuori
per mezzo dello Spirito Santo
che ci è stato dato» (*Rm 5, 5*).
Lo Spirito ci spinge a cooperare⁸
affinché il disegno di salvezza iniziato da Cristo
sia portato a compimento
e stimola alla fraterna comunione nella Chiesa,
affinché tutti si prestino reciproci servizi
secondo i diversi doni loro concessi.

⁸ *GS 32d*

7. La Chiesa, poi,
accoglie come prezioso mandato
il modo di vivere e la parola di Cristo,
circonda di attenzioni particolari⁹
gli afflitti e i deboli,
riconosce nei poveri e nei sofferenti
l'immagine del proprio fondatore povero e sofferente
e si premura di sollevarne l'indigenza,
servendo in loro lo stesso Cristo.
In ogni tempo si presenta al mondo¹⁰
con il contrassegno della carità
e mentre gode delle iniziative altrui,

rivendica a sé le opere di carità
come dovere e diritto inalienabile.
Si spiega così il numero
e la varietà delle istituzioni
dedite alle opere di misericordia.

⁹ *LG* 8c; ¹⁰ *AA* 8c

8. San Camillo,
oggetto egli stesso di misericordia¹¹
e maturato dall'esperienza del dolore,
seguendo l'esempio e l'insegnamento
di Cristo misericordioso,
fu chiamato da Dio per assistere i malati
e insegnare agli altri il modo di servirli.
Incoraggiato da Cristo crocifisso
a continuare nell'opera intrapresa,
dedicò sé stesso e l'Ordine al servizio dei sofferenti.
Scelse la croce rossa¹²
come segno distintivo del suo Ordine
e diede ai suoi religiosi
il nome di «Ministri degli Infermi»,
ispirandosi alla parola di Cristo
che «non è venuto per essere servito
ma per servire» (*Mc* 10, 45).

¹¹ *Vms* 45-46; 55; ¹² *Vms* 77; 70

9. La Chiesa¹³
ha riconosciuto a San Camillo e all'Ordine
il carisma della misericordia verso gli infermi
e ha indicato in esso

la fonte della nostra missione,
definendo l'opera del Fondatore
«nuova scuola di carità».

¹³ *BO* 231; 334

10. Il carisma, dunque,¹⁴
dato in modo speciale al nostro Ordine
e che ne stabilisce l'indole e il mandato,
si esprime e si attua
mediante il nostro ministero nel mondo della salute, della
malattia e della sofferenza.
Tuttavia, con il consenso della consulta generale, in
particolari circostanze di luogo e di tempo,
o in risposta alle necessità più urgenti della Chiesa e del
prossimo,
ci apriamo ad altre forme di ministero, specialmente in
favore dei bisognosi.

¹⁴ *C* 1, 28, 42, 75; *AA* 8 d; *Scr* 394

11. «Noi abbiamo creduto
all'amore» (1 *Gv* 4, 16),
e, mossi dallo Spirito Santo,
abbracciamo il carisma del nostro Ordine¹⁵
e intendiamo vivere unicamente dediti a Dio
e a Gesù Cristo misericordioso,
servendo gli infermi
in castità, povertà e obbedienza.

¹⁵ *C* 29; *Scr* 97

12. Con il ministero¹⁶
della misericordia verso gli infermi,
professato con voto,
contribuiamo al bene e alla promozione
di tutta la famiglia umana
- le cui gioie, speranze, lutti e angosce
trovano eco nel nostro cuore -
e cooperiamo all'edificazione e all'incremento
di tutto il Corpo di Cristo.
Perciò, seguendo l'esempio
del Santo Padre Camillo,¹⁷
ci impegniamo a stimare sempre più,
ad amare con tutto il cuore
e a praticare con tutte le forze
il servizio ai malati, anche con rischio della vita.

¹⁶ C 45; GS 1; C 44, 69; ¹⁷ Scr 97; 453

13. Tutta la nostra vita
dovrà essere permeata dall'amicizia di Dio,
affinché sappiamo essere
ministri dell'amore di Cristo verso i malati.
Cerchiamo di comprendere¹⁸
sempre più intimamente il mistero di Cristo
e di coltivare l'amicizia personale con Lui.
Così si rende manifesta in noi¹⁹
quella fede che in San Camillo
operava nella carità,
per la quale vediamo nei malati il Signore stesso.
In questa presenza di Cristo nei malati
e in chi presta loro servizio in suo nome,

noi troviamo la fonte della nostra spiritualità.

¹⁸ *C* 61; ¹⁹ *Scr* 69; 460-461; *Mt* 25,36.40; *Lc* 10,29-37; *LG* 8c

14. Tutti noi religiosi dell'Ordine,²⁰
allo scopo di esercitare con frutto questo servizio, viviamo
la vita comune orientata alla carità, condividiamo l'unico
carisma, ci riuniamo in comunità, assumiamo insieme
l'identica missione, secondo i doni propri di ciascuno e il
servizio richiesto dall'Ordine.

²⁰ *C* 43, 90

PARTE SECONDA

LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITÀ

CAPITOLO I LA COMUNITÀ¹

15. Dio creò gli uomini
destinandoli a formare una unione sociale,²
in modo che senza vicendevoli rapporti
non possono vivere né sviluppare le proprie doti.
Cristo, poi, costituì in nuovo popolo
quanti a Lui si uniscono
mediante la fede, la speranza e la carità.
Radunati per mezzo del battesimo³
in questo popolo di Dio,
con la professione religiosa
formiamo una comunità ecclesiale
con una propria forma di vita.
Consacrati al servizio del Regno⁴
nel mondo della salute,
sostenuti dalla comunione fraterna,
tendiamo a esercitare con frutto
le opere del nostro ministero,
sull'esempio della Chiesa apostolica.
Siamo chiamati ad essere segno della comunione
esistente tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo,
certi di parteciparvi fin d'ora.

¹ PC 15a; ² LG 9a; GS 12d; 24a; 32a; ³ LG 44a; ⁴ At 2, 42-47; At 4, 32; 1 Gv 1, 3; Gv 17, 21

16. La nostra comunità,
fondata nel mistero di Cristo,
è costituita di persone unite
dalla comune vocazione al ministero della carità
e dalla professione dei consigli evangelici.
La comunità si nutre
della Parola di Dio e dell'Eucaristia,
si rinnova con la riconciliazione,
manifesta la propria vitalità
e nello stesso tempo si sostiene
nella condivisione di tutti i beni,
nella prestazione dell'aiuto e del servizio reciproco.
Si costituisce così la comunità
riunita nel nome di Cristo,
la quale gode della sua presenza,⁵
ne testimonia la venuta
ed è segno nel mondo dell'unione di persone
che si amano nella carità dello Spirito Santo.

⁵ Mt 18, 20

17. Viviamo dunque in costante⁶
e reciproca carità,
compimento della legge e vincolo di perfezione,
amandoci gli uni gli altri come Cristo ci ha amati.
Come Lui ha sacrificato sé stesso per noi,
così noi siamo pronti a dare la vita per i fratelli.
Ritenendo gli altri più degni di onore,
portiamo l'uno i pesi dell'altro,
ci sopportiamo vicendevolmente e ci perdoniamo
se qualcuno ha motivo di rimprovero verso l'altro,

consapevoli che la carità è paziente e benigna.

⁶ 1 *Pt* 4, 8; *Rm* 13, 10; *Col* 3, 14; *Gv* 15, 12-13; 1 *Gv* 3, 16; *Rm* 12, 10; *Gal* 6, 2; *Col* 3, 13; 1 *Cor* 13, 4; *Scr* 66

18. La nostra comunità
ci dispone ad accogliere
e a sostenere gli altri come fratelli.
La diversità delle persone non ostacola l'unione,⁷
ma nella mutua comunicazione
dei valori e delle doti personali
contribuisce allo sviluppo e al progresso di tutti.
Chi è in difficoltà o commette qualche mancanza
trova in noi comprensione fraterna
e aiuto opportuno.
Provvediamo con particolare attenzione⁸
ai confratelli anziani e inabili.
Assistiamo con diligente carità
i nostri religiosi ammalati.
Ricordiamo al Signore i confratelli vivi e defunti.
In tal modo noi tutti troviamo nella comunità
una nuova famiglia che ci dà serenità e sostegno.

⁷ *Rm* 12, 48; 1 *Cor* 12, 7; 1 *Pt* 4, 10; *PO* 8b; ⁸ *Scr* 77

19. Ognuno sviluppa le attitudini⁹
che dispongono al dialogo fraterno.
Promuoviamo riunioni, ricerche comuni,
incontri spirituali e altre iniziative atte a favorire
l'unione nella comunità.
Tutti insieme
trattiamo i problemi di maggiore importanza

riguardanti la vita e le attività della comunità.

⁹ OT 19b

20. Per assumere
le nostre responsabilità comunitarie
e per rendere fruttuosa la vita fraterna,
prendiamo parte attiva agli atti comuni.
Osserviamo con sollecitudine
l'orario, redatto secondo il progetto comunitario
e il ministero dei singoli;
con la pratica del silenzio
dimostriamo reciproco rispetto
e ci disponiamo
all'ascolto della Parola di Dio.
Nell'uso dei mezzi di comunicazione sociale¹⁰
adopteremo prudenza e discrezione.

¹⁰ IM2 a; *Can.* 666

21. La comunità locale è unita
con vincolo fraterno
alle comunità della provincia e dell'Ordine;
è aperta alla Chiesa locale e universale¹¹
e sensibile alle giuste istanze della società civile;
è ospitale nell'accogliere tutti nel nome di Cristo,
particolarmente i parenti e i benefattori.
Tuttavia in ogni casa ci sono dei luoghi riservati
esclusivamente ai religiosi.

¹¹ PC 2c

22. Nella comunità il superiore¹²
adempie il proprio mandato
con spirito d'amore e di servizio,
secondo l'esempio di Cristo
che fu in mezzo ai suoi come uno che serve.¹³
Con la parola e l'esempio sostiene i confratelli,
rispettandone la personalità
e valorizzandone le doti e le attitudini.
Promuove l'unione¹⁴
nella varietà dei compiti e delle inclinazioni;
stimola la collaborazione nella vita comunitaria
e nell'attività apostolica.

¹² *PC* 14c; ¹³ *Lc* 22, 27; ¹⁴ *Ef* 4, 1-7. 15-16

23. Con apertura e fiducia verso tutti
il superiore facilita il dialogo
con i singoli religiosi,
organizza frequenti riunioni comunitarie
per scoprire insieme la volontà di Dio
e stimolare la fedeltà
agli impegni della vita religiosa.
Tiene conto del parere dei confratelli
e usa con coscienza e carità della sua autorità
di decidere e di comandare.
Se è necessario, aiuta i religiosi
anche con la correzione fraterna.¹⁵
Infine, dispone quanto occorre
per la crescita spirituale della comunità¹⁶
ed è sollecito di tutto ciò che è richiesto
da una ordinata vita umana.

¹⁵ 1 *Pt* 5, 2-3; ¹⁶ *Scr* 394

24. Da parte loro i confratelli¹⁷
dimostrano verso il superiore rispetto e fiducia;
ne favoriscono il compito
con la disponibilità al dialogo,
con la collaborazione e la corresponsabilità,
nello spirito dell'obbedienza religiosa.

¹⁷ *PC* 14c

CAPITOLO II

I CONSIGLI EVANGELICI

25. Cristo che abita per la fede
nei nostri cuori,¹⁸
si è manifestato a noi chiamandoci alla sua sequela.
Attratti da Lui, noi lo seguiamo,
consacrandonci a Dio nel servizio dei fratelli,
con la professione dei consigli evangelici.

¹⁸ *Ef* 3, 17; *Mc* 3, 13-15; *Lc* 14, 26-33; *LG* 43a

26. In tal modo, con nuovo e speciale titolo,¹⁹
viviamo la consacrazione battesimale,
seguiamo Cristo casto, povero e obbediente,
ci doniamo totalmente a Dio e ai fratelli
e ci dedichiamo al servizio del Regno
nel ministero verso i malati.
Intimamente uniti a Dio
e profondamente inseriti nel mistero della Chiesa,
viviamo il mistero della morte
e risurrezione del Signore
nella difficoltà della rinuncia e della lotta,
e nella gioia della donazione.
Siamo così per il popolo di Dio,²⁰
segno di quella vita che si manifesterà pienamente
nel secolo futuro.

¹⁹ *PC* 5a; 1c; *LG* 44a; ²⁰ *LG* 44c

27. I consigli evangelici²¹
della castità, povertà e obbedienza
sono un dono divino
che libera il cuore dell'uomo
perché tenda speditamente a raggiungere²²
la perfezione della carità
- alla quale sono chiamati tutti i cristiani -
e si disponga interamente al servizio del Regno.

²¹ LG 43a; ²² LG 44a

28. Professiamo con voto pubblico
questi consigli evangelici
e, secondo il nostro carisma,
emettiamo un quarto voto
con il quale ci consacrando al servizio dei malati,²³
sia negli ospedali che in qualunque altro luogo,
anche con il rischio della vita,
a imitazione del buon samaritano
e seguendo l'esempio di San Camillo
che considerava gli infermi suoi «signori e padroni».

²³ Scr 103; 80; 97; 277; 397

29. Con la professione di questi voti
abbracciamo la vita religiosa camilliana,
siamo consacrati a Dio
mediante il ministero della Chiesa
e diventiamo membri
della famiglia dei Ministri degli Infermi
con i diritti e doveri definiti dal diritto.
La formula della professione sarà la seguente

«Io... professo davanti a te, NN..., superiore generale
(oppure, in rappresentanza del superiore generale),
davanti ai confratelli ed a tutti i presenti,
di voler seguire i consigli evangelici.
E prometto a Dio di servire
(per un anno, in perpetuo)
gli infermi, anche con pericolo di vita,
in perfetta castità, povertà e obbedienza
secondo la costituzione e le disposizioni
dell'Ordine dei Ministri degli Infermi,
dandomi totalmente a questa famiglia religiosa».

LA CASTITÀ²⁴

30. Cristo ha dato sé stesso
a Dio Padre e agli uomini con amore totale
vivendo in perfetta castità.
Seguendone l'esempio
noi abbracciamo e professiamo
liberamente e con fiducia, quale dono di Dio,²⁵
la perfetta castità nel celibato
«per il Regno dei cieli» (*Mt* 19, 12).

²⁴ *PC* 12; ²⁵ *1 Cor* 7, 7

31. Con la professione della castità
intendiamo rispondere al dono dello Spirito Santo
e mettere tutto il nostro essere
al servizio del Regno.

Questa donazione radicale,²⁶
che ci costituisce segno del mondo futuro
già presente per la fede e la carità,
libera il cuore da ogni legame esclusivo,²⁷
favorisce la maturazione della nostra affettività,
ci apre a una comunione gratuita
con Dio e con i fratelli,
rende apostolicamente e spiritualmente feconda
la nostra vita.

²⁶ *1 Cor 7, 32-35; Lc 20, 34-36; PC 12a; ²⁷ LG 46 b; PO 16b*

32. Chiamati dal Signore
a crescere nella generosità,
sosteniamo la nostra fedeltà
con una intensa vita interiore,²⁸
con l'esercizio della fraternità
e la sollecita dedizione ai malati.
Siamo sobri nella vita
e vigilanti nei nostri comportamenti.

²⁸ *Col 3, 5*

LA POVERTÀ²⁹

33. Cristo, fattosi povero per noi,³⁰
visse da povero e proclamò beati i poveri.
Partecipiamo con gioia alla sua volontaria povertà
e, nello spirito del nostro Fondatore,
abbracciamo il consiglio del Signore.

²⁹ *PC 13; ³⁰ 2 Cor 8, 9; Mt 8, 20; Lc 6, 20; 18; 22; Scr 456-457*

34. Con la professione temporanea
rinunciamo al diritto di usare e di disporre
dei beni materiali senza il permesso del superiore.
Con la professione solenne
rinunciamo anche alla proprietà personale
dei beni materiali
e alla capacità di acquistare
e di possedere in proprio.
Con la professione della povertà evangelica³¹
scegliamo Dio come sommo bene
rendendoci in tal modo più disponibili
alla nostra missione di servizio
e più solidali con i poveri.
Pratichiamo una forma di vita da poveri,³²
ci sosteniamo col frutto del nostro lavoro
e nell'uso dei beni osserviamo la giustizia
e dipendiamo dai superiori.

³¹ *Mt* 6, 20-21; *Lc* 12,15-21;³² *Lc* 14,33; *PC* 13b

35. La povertà evangelica si manifesta
non solo nei singoli religiosi
ma anche nella comunità;
ci impegniamo pertanto
a darne testimonianza collettiva con una vita sobria,³³
tenendo presenti
le condizioni di vita nei vari luoghi
e le esigenze della nostra attività,
tesa al bene dei malati.
Perciò evitiamo il lusso,
l'accumulazione dei beni e lo sperpero di denaro

e così veniamo incontro con le nostre risorse
alle necessità dei poveri e della Chiesa.³⁴

³³ *PC* 13 e.f; ³⁴ 1 *Gv* 3, 17

36. Con l'osservanza della povertà
ci affidiamo alla Provvidenza del Padre.
Senza esimerci
dalla nostra personale responsabilità,
ci rendiamo liberi
da ogni superflua preoccupazione.
Con la rinuncia alla proprietà dei beni,³⁵
riproduciamo lo stile di vita
dei primi tempi della Chiesa,
manifestiamo al mondo solidarietà con i poveri
e annunciamo i beni invisibili del Regno.

³⁵ *Mt* 6, 25; *At* 2, 44-45; *LG* 44c

L'OBEDIENZA³⁶

37. Cristo è venuto nel mondo
per compiere non la sua Volontà,³⁷
ma quella del Padre che lo ha mandato.
Per noi «fatto obbediente fino alla morte»
(*Fil* 2,8),
rimanendo nell'amore
e nella comunione con il Padre,
ne ricercò sempre il beneplacito.
Dimostrò, in tal modo, che l'obbedienza
ci conduce alla pienezza della vita cristiana.

³⁶ *PC* 14; ³⁷ *Gv* 4, 34; 8, 29; *Eb* 5, 8-9; *PC* 14a; *LG* 3

38. Seguendo l'esempio di Cristo,
con la professione dell'obbedienza
offriamo a Dio la nostra volontà,
cerchiamo la comunione con la sua volontà salvifica
e viviamo il nostro progetto di vita religiosa,
in comunità e nell'obbedienza
ai legittimi superiori in ciò che comandano
a norma della costituzione (*Can.* 601).
Siamo tenuti ad obbedire al Papa
«anche in forza del vincolo sacro di obbedienza»
(*Can.* 590, 2).

39. La volontà di Dio si rivela³⁸
sempre più nella luce della fede;
noi la ricerchiamo ininterrottamente
nell'umile ascolto della Parola di Dio,
nella Chiesa, negli eventi quotidiani,
nei segni dei tempi,
nelle istanze del nostro ministero.

³⁸GS 15

40. Attivi e responsabili nell'obbedienza
e nell'intraprendere ed eseguire i nostri compiti,
cooperiamo con prontezza d'animo
con i superiori e i confratelli.

41. L'obbedienza ci libera dall'individualismo,
ci conduce alla maturità personale
e ci rende disponibili al servizio dei fratelli.
Vigili e consapevoli della nostra responsabilità,
lavoriamo per realizzare la missione a noi affidata.

CAPITOLO III IL MINISTERO

42. Carisma specifico dell'Ordine,
professato con un quarto voto
e vissuto nel nostro ministero,³⁹
è l'impegno a rivivere
e a esercitare la misericordia⁴⁰ di Cristo
verso quelli che soffrono.

³⁹ C 10; ⁴⁰ *Scr* 80, 277

43. Il nostro Ordine formato per sua indole
di religiosi chierici e di religiosi laici,
chiamati da San Camillo padri e fratelli,
ha per scopo il servizio completo del malato
nella globalità del suo essere.⁴¹
Alla sua persona prestiamo tutte le nostre cure,
secondo le sue necessità
e le nostre capacità e competenze.
Ci disponiamo pertanto ad assumere ogni servizio
nel mondo della salute,
per l'edificazione del Regno di Dio
e la promozione dell'uomo.

⁴¹ *Scr* 458-460; *BO* 83-84

44. Seguendo l'esempio del Fondatore⁴²
ognuno di noi s'impegna
nel ministero verso gli infermi
«con ogni diligenza e carità,
con quell'affetto che suole una amorevole madre
al suo unico figliuolo infermo,
secondo che lo Spirito Santo gli insegnerà».

⁴² C 12; *Scr* 67; 69; 303; *BO* 8

45. Con la promozione della salute,⁴³
con la cura della malattia e il lenimento del dolore,
noi cooperiamo all'opera di Dio Creatore,
glorifichiamo Dio nel corpo umano
ed esprimiamo la fede nella risurrezione.
Per dare sollievo e conforto agli infermi⁴⁴
prestiamo attenzione
alle loro condizioni psicologiche
e ai loro problemi familiari e sociali.

⁴³ C 12; ⁴⁴ *GS* 8b; 10a; 2 *Cor* 1, 4

46. Accompagniamo i malati e i loro familiari
e li aiutiamo ad assumere le proprie responsabilità
di fronte alla malattia
e a saper convivere con essa,
qualora comporti una inabilità permanente.
Stimolando il senso della loro dignità personale
li invitiamo a superare atteggiamenti di passività
e di dipendenza dagli altri,
coinvolgendoli nel processo della terapia
e favorendo il loro inserimento nella vita sociale.

47. Abbiamo a cuore che i malati credenti vivano la vita in Cristo Gesù⁴⁵ e raggiungano la santità alla quale sono chiamati. Alla luce del Vangelo⁴⁶ e nei modi adatti ai nostri tempi, aiutiamo i malati a trovare una risposta ai persistenti interrogativi sul senso della vita presente e futura e sul significato del dolore, del male e della morte. Li accompagniamo con la nostra presenza e la nostra preghiera, specialmente nei momenti di oscurità e vulnerabilità, così da diventare noi stessi segno di speranza. Cerchiamo di avviare un dialogo umano, fraterno, aperto a tutti e rispondente alle esigenze e alle disposizioni dei malati. Questo dialogo, condotto con chiarezza, prudenza e bontà d'animo, tiene conto delle indicazioni della psicologia e del contesto culturale e religioso. Poiché la celebrazione dei sacramenti rappresenta la forma piena della evangelizzazione, quando le circostanze lo consentono, facciamo in modo che i malati si accostino ad essi, in particolare, ai due sacramenti di guarigione – la Riconciliazione e l'Unzione degli infermi – e all'Eucaristia, anche come viatico.

⁴⁵ *GV* 10,10; ⁴⁶ *NA* 1c; *GS* 10ab; 18

48. Sosteniamo nella fede gli infermi cronici⁴⁷
perché sappiano affrontare con perseveranza
le loro limitazioni,
rendere fecondo il tempo della sofferenza
per il rinnovamento e la crescita
della loro vita cristiana,
esercitare, da soli o uniti ad altri,
l'apostolato proprio degli infermi.
La cura spirituale ad essi dedicata
tende specialmente a rendere fecondo,
per la salvezza del mondo,
il mistero della Redenzione,
al quale partecipano quanti sono uniti
alla passione di Cristo.

⁴⁷ *Rm* 8, 17; *Fil* 1, 20; 2 *Cor* 5, 14s; 2 *Tm* 2, 11; *LG* 11b; 41f

49. Assistiamo con speciale sollecitudine
i malati in fase terminale e i moribondi,⁴⁸
adoperandoci perché essi,
consapevoli del mistero pasquale,
si affidino nelle mani del Padre.
Promuoviamo nella comunità cristiana
l'apostolato dell'assistenza verso questi ammalati.
Raccomandiamo al Signore in particolare
i colpiti da morte violenta e improvvisa.

⁴⁸ *BO* 84

50. Unendoci alla volontà salvifica di Dio⁴⁹
che si estende a tutti gli uomini,
offriamo ai malati

di confessione religiosa diversa o non credenti,
l'amicizia, l'aiuto e la testimonianza della carità.
Nel rispetto della libertà di coscienza
coltiviamo rapporti di stima e di collaborazione
con i ministri di religioni diverse.

⁴⁹ *Rm* 2, 29; *At* 10, 34-35; 1 *Tm* 2,4; *NA* 1b

51. Il nostro Ordine dedica di preferenza⁵⁰
le proprie attività
agli infermi più poveri e abbandonati,
ed è sollecito nel rispondere ai loro bisogni
nelle nazioni in via di sviluppo
e nelle terre di missione.

⁵⁰ *AG* 12a; 20d; *PC* 20b

52. Riteniamo affidata a noi⁵¹
l'intera comunità locale
nei luoghi di assistenza e di cura.
Con ogni mezzo di apostolato
ci dedichiamo alla formazione
e all'animazione cristiana degli operatori sanitari
e siamo fermento d'unione
tra le loro varie categorie.

⁵¹ *Scr* 68

53. Nell'esercizio del ministero
rivolgiamo la nostra attenzione umana e pastorale
anche ai familiari dei malati, alle persone in lutto,
condividendone le ansie
e sostenendoli con la nostra solidarietà.

54. L'Ordine inoltre prende a cuore la pastorale della salute nelle istituzioni ecclesiastiche e civili⁵² impegnate nell'assistenza dei malati e dei poveri, e si dedica all'animazione del maggior numero possibile di laici all'amore e al servizio degli infermi.

⁵² C 16; AG 21

55. Ci adoperiamo affinché l'uomo venga posto al centro dell'attenzione nel mondo della salute. Contribuiamo perché la società promuova l'umanizzazione delle strutture e dei servizi sanitari, e, con ordinamenti giuridici, sociali e politici, garantisca nel migliore dei modi i diritti del malato e il rispetto della sua dignità personale.

56. La Chiesa è missionaria⁵³ e l'evangelizzazione è dovere di tutto il popolo di Dio. Il nostro Ordine, fedele al mandato del Signore di curare i malati e di predicare il Vangelo, assume la sua parte e si inserisce con il proprio carisma nella varietà delle attività missionarie.

⁵³ AG 40; Mt 10, 7-8

57. Inseriamo le nostre attività⁵⁴
in quelle della Chiesa universale
e delle Chiese locali.
Pertanto, nell'esercizio del nostro ministero,
ci preoccupiamo di collaborare
con l'Ordinario del luogo,
seguendo le sue direttive pastorali,⁵⁵
di favorire la coordinazione e la collaborazione
con altri istituti religiosi,
con il clero diocesano,
con i laici e le associazioni di apostolato.

⁵⁴ *CD* 35a; ⁵⁵ *Can.* 678, 1

58. Per rispondere adeguatamente
al dono ricevuto da Dio,⁵⁶
l'Ordine ricerca in ogni tempo e luogo
la fedeltà al carisma
e il rinnovamento del ministero,
in sintonia con lo spirito del Fondatore
e le istanze della inculturazione.
Promuoviamo perciò nell'Ordine
la riflessione e il discernimento comunitario,
e la cooperazione tra i confratelli,
le comunità e le province.

⁵⁶ *PC* 18bc; *GS* 4a; *C* 87

59. Coloro che per speciale ufficio, per età
o per mancanza di salute,
non potessero esercitare il nostro ministero,
sono membri anch'essi della comunità,

nella quale tendono allo stesso fine,
impegnati a realizzarlo generosamente
nel servizio ai fratelli, con la preghiera,
con il sacrificio e la bontà.

60. Fiduciosi di conseguire un giorno
l'oggetto della nostra speranza,⁵⁷
abbiamo presenti, nelle fatiche
e difficoltà del ministero,
le parole di Cristo:
«Venite, benedetti del Padre mio»,
e le beatitudini del Fondatore.

⁵⁷ *Mt* 25, 34; *Scr* 163; 277; 304; 332; 340; 374

CAPITOLO IV

LA VITA SPIRITUALE

61. Dio ci ha amati per primo⁵⁸
e noi desideriamo rispondere al suo amore.
Per questo cerchiamo
di rendere sempre più personale
la nostra relazione col Padre pieno di tenerezza,
attraverso il suo Figlio Gesù,
nel cui nome serviamo i malati,
lasciandoci guidare dallo Spirito
in tutta la nostra vita.

⁵⁸ 1 *Gv* 4, 10; *PC* 6; *DV* 2; *At* 3, 6

62. Impegno eminente della famiglia religiosa
è la celebrazione della liturgia,⁵⁹
culmine al quale tende l'azione della Chiesa
e fonte da cui deriva la sua forza.
Ci sta a cuore, soprattutto,
la celebrazione eucaristica,
nella quale la comunità, per Cristo,
si ricongiunge nell'unità.
Partecipiamo quotidianamente
alla Cena del Signore,
nutrendoci del suo Corpo
e offrendo il sacrificio per il quale,

di giorno in giorno, siamo trasformati
a immagine del Figlio di Dio
e al quale attingiamo la carità e lo zelo pastorale
per l'esercizio del nostro ministero.

⁵⁹ SC 10

63. Alimentiamo, inoltre, la vita spirituale⁶⁰
con l'assidua lettura della Sacra Scrittura
che ci comunica l'immutabile Parola di Dio,
cibo dell'anima e sorgente pura
e perenne di vita.
Troviamo anche ispirazione e stimolo⁶¹
nell'ascoltare Dio
che ci parla negli eventi e nelle persone,
in particolare nei sofferenti.

⁶⁰ DV 21; 25; PC 6b; ⁶¹ GS 11

64. Ogni giorno ci applichiamo⁶²
almeno per mezz'ora all'orazione mentale,
meditando la Parola di Dio per acquistare
la «sublimità della conoscenza di Cristo Gesù»
(*Fil* 3, 8),
modello per noi di carità e di misericordia,
e ci riuniamo in comunità
per celebrare una parte della liturgia delle ore
o altre preghiere
stabilite da disposizioni particolari.⁶³

⁶² PC 6b; DV 25; ⁶³ *Can.* 663, 3

65. Per progredire costantemente
nella vita spirituale
cerchiamo di convertirci ogni giorno,
specialmente nel confronto con la Parola di Dio,
nella revisione della nostra vita
e nell'esame di coscienza.
Riceviamo con frequenza⁶⁴
il sacramento della riconciliazione,
nel quale Cristo opera in noi
il mistero della sua morte e risurrezione
e ci riconcilia con il Padre e con i fratelli.

⁶⁴ *LG 11b; PO 5a*

66. Partecipiamo ai ritiri
e agli esercizi spirituali annuali,
impegnandoci a renderli fruttuosi
come tempi di grazia.
Per la maturazione e il progresso
nella vita interiore
sono importanti inoltre l'ascolto reciproco
e l'aiuto fraterno;
sappiamo valorizzare anche il colloquio spirituale
con i nostri confratelli
e con altre persone sperimentate.

67. La nostra vita religiosa,⁶⁵
nella fedele osservanza dei voti,
nell'esercizio della carità fraterna e del ministero,
costituisce già un'intensa ascesi.
Perciò non sono prescritti

speciali atti comunitari di mortificazione.
Tuttavia diamo valore alla disciplina
e al sacrificio personale,⁶⁶
quali mezzi di crescita spirituale.

⁶⁵ *Scr* 64-65; ⁶⁶ 1 *Cor* 9, 24

68. Maria, Madre di Gesù,⁶⁷
fedele nell'accogliere il Verbo,
nel cooperare alla sua opera,
e particolarmente sollecita verso i sofferenti,
si presenta a noi
quale modello di vita spirituale e di servizio
e ci assiste col suo materno amore.
Il nostro Ordine la venera con singolare pietà,
celebra devotamente le sue feste
e la onora con la recita del rosario.
Noi la riconosciamo e la amiamo come Madre
e la invochiamo
«Regina dei Ministri degli Infermi».

⁶⁷ *LG* 62a; *C* 74; *LG* 63

69. Nutriamo amore speciale
verso il nostro Fondatore San Camillo,
ci impegniamo a imitarne l'esempio
e diffondiamo il suo spirito,
specialmente nel mondo della salute.

PARTE TERZA

LA FORMAZIONE
PASTORALE VOCAZIONALE

70. La meravigliosa vitalità della Chiesa¹
si manifesta nei diversi doni
che lo Spirito Santo suscita
per l'edificazione del Corpo di Cristo.
Affinché il carisma affidato dallo Spirito²
al nostro Ordine per il bene dei malati
perduri e si diffonda,
ci impegniamo nella promozione vocazionale
e nella formazione di coloro
che rispondono alla chiamata di Dio.

¹ C 1; LG 12; PC 1 ² LG 46 a; RF 5

71. Tutti partecipiamo a questo compito³
con la testimonianza personale,
con la preghiera e l'evangelizzazione.
Le nostre comunità, inoltre,⁴
con l'esempio della vita
e con un'efficace azione pastorale,
sono mediatrici della nostra vocazione
nell'ambito della Chiesa locale,⁵
con la quale collaborano
nell'opera di animazione vocazionale.
Ogni comunità prende coscienza⁶
di questo importante dovere,
e programma quanto è richiesto
per una fruttuosa promozione vocazionale.

³ PC 24; RF 7; 9 ⁴ OT 2 ⁵ PO 12 ⁶ RF 6, 8

ORIENTAMENTI GENERALI

72. I candidati, che nella loro formazione⁷ hanno parte preminente, sono aiutati dagli educatori, con metodo organico e progressivo, a conoscere sé stessi e la propria vocazione⁸ e a sviluppare armonicamente, in comunità, la loro completa personalità, per essere in grado di svolgere nel mondo la missione alla quale Dio li ha chiamati. Per l'attuazione di un'autentica formazione umana, cristiana, spirituale, apostolica e camilliana si tengono presenti i documenti della Chiesa, il nostro regolamento della formazione,⁹ le norme di una sana psicologia e pedagogia, nonché le condizioni della vita in continua evoluzione sociale e culturale.

⁷ GE 1 ⁸ PC 18; OT 8; 11; 20; 21; RF 11,46; GS 4; 7; 54; 55; 56 ⁹ Can. 659, 2

73. I candidati si esercitano ad acquistare il controllo di sé,¹⁰ le attitudini al dialogo e al lavoro di gruppo; imparano a usare rettamente della libertà nel rispetto dell'autorità, ad assumere le proprie responsabilità e a valutare ogni cosa con discernimento e apertura;¹¹ si sforzano di conseguire quelle virtù che più sono apprezzate sul piano umano

e rendono più fecondo l'apostolato,
quali la bontà, il senso della giustizia e della solidarietà,
la fedeltà alla parola data,
l'amore allo studio e al lavoro.

Vengono aiutati¹²

a progredire verso il senso positivo e stabile della propria
identità sessuale e nella capacità di relazionarsi in modo
maturo con altre persone o gruppi di persone
Sono incoraggiati a sviluppare le proprie facoltà
e attitudini creative,
a prender conoscenza dei problemi
del mondo contemporaneo
e a cercarne una soluzione
in armonia con la visione cristiana.

¹⁰ OT 11; GE 1 ¹¹RF 14; 51 ¹²GE 11; OT 11; 19; RF 12; 48

74. Riteniamo della massima importanza¹³
che i candidati vivano l'esperienza personale di Dio,
specialmente con la preghiera
e con una sempre più consapevole partecipazione
alla vita liturgica,
che imparino a vivere secondo il Vangelo
nella fede, speranza e carità,
che crescano nello spirito ecclesiale
e onorino con filiale fiducia la Vergine Maria.

¹³ GE 2; OT 8; RF 14; 52-55

75. I candidati vengono gradualmente
a conoscere il valore e il significato¹⁴
della vita religiosa camilliana,

che è sequela del Cristo misericordioso,
fraternità, servizio al prossimo sofferente,
testimonianza e insieme segno del Regno di Dio.
Approfondendo sempre più¹⁵
il carisma e la missione dell'Ordine,
comprendono che tutta la loro vita
è votata al servizio degli infermi
e alla pratica della carità.
Si rendono disponibili a prestare generosamente
la loro opera dove maggiore è il bisogno.

¹⁴ PC 5; 12-15 ¹⁵OT 20; 21; 31

76. Tutti compiono regolarmente¹⁶
gli studi necessari
per prepararsi al nostro ministero,
e i titoli che conseguono siano,
possibilmente, riconosciuti civilmente.
Ogni provincia ha un proprio piano di studi.
Senza pregiudizio degli studi,
esercitano qualche attività lavorativa
e imparano a organizzare il loro tempo libero.
La formazione dei membri
che si preparano al sacerdozio
è regolata dal diritto universale
e dal citato piano di studi.¹⁷

¹⁶ OT 3; 13 ¹⁷Can. 659, 3

77. Nella comunità viene favorito¹⁸
un clima evangelico di libertà e di amore,
affinché essi, senza interrompere

un sano contatto con la società,
possano crescere nella comunione con Dio,
educarsi a una saggia disciplina
e a maturare in modo libero e responsabile
la propria vocazione.
Si provvede pure che siano mantenute¹⁹
quelle relazioni con le proprie famiglie
e con i coetanei che sono necessarie
per una adeguata evoluzione psichica e affettiva.

¹⁸ *GE* 1; *OT* 3; 9; ¹⁹*RF* 12; 58

78. Scegliamo con cura gli educatori²⁰
tra i professi di voti solenni
e provvediamo che siano preparati al loro compito
con solida dottrina
e con un'esperienza pedagogico-pastorale adeguata.
Ci sta a cuore che essi formino,²¹
con il peculiare concorso degli altri membri professi solenni,
un'idonea comunità formativa.
Pertanto, tutti costoro possiedano le doti umane e spirituali
indispensabili ad animare la vita della comunità,
a favorire la collaborazione fraterna
e a condurre i candidati
a una sempre maggiore maturità umana e spirituale.
Si potrà, così, discernere la volontà di Dio
e giudicare tempestivamente
sulla idoneità dei candidati
e sull'autenticità della loro libera scelta.
Sarà impegno degli educatori
curare l'aggiornamento della propria formazione.

²⁰ *OT* 5 ²¹*RF* 30; 31

IL NOVIZIATO

79. Il noviziato è propriamente il periodo²² in cui i candidati, con la guida del maestro, vengono iniziati alla vita di speciale consacrazione nel nostro Ordine.

Vi sono ammessi coloro che dimostrano doti di maturità umana e cristiana e che sono in grado di rispondere con libera e personale scelta alla vocazione della carità verso gli infermi.

I novizi studiano e sperimentano la vita dell'Ordine che,

mediante i formatori esamina ed accerta la loro idoneità.

Il noviziato si compie in una casa appropriata,²³ in conformità al diritto.

La sua durata è di un anno, senza contare i periodi di esercitazione compiuti fuori del noviziato.

Le assenze che superano i tre mesi rendono invalido il noviziato; quelle superiori ai quindici giorni devono essere supplite.

La sua conclusione, tuttavia, tenga conto anche dei ritmi di maturazione personale del novizio, che possono richiedere un periodo più lungo, non però oltre sei mesi.²⁴

²² RC 13; 1; RC 14 ²³ *Can.* 647 ²⁴ *Cann.* 648; 649

80. Durante il noviziato,
tempo di intensa preghiera,²⁵
i novizi approfondiscono l'esperienza di Dio
per mezzo dell'orazione personale e comunitaria,
della meditazione
e dello studio della Sacra Scrittura
e mediante la partecipazione
alla liturgia della Chiesa.
Prendendo parte alla vita di comunità²⁶
e conducendo una vita simile a quella
per la quale si preparano,
progrediscono nel loro inserimento nell'Ordine.

²⁵ RC 13; 31 ²⁶PC 8

81. Il programma formativo del noviziato
mira ad accompagnare i novizi
ad un approfondimento
della vita religiosa in genere
e di quella camilliana in particolare,
e quindi alla conoscenza dell'Ordine
e all'assimilazione della sua spiritualità,
riservando periodi specifici per l'esercizio del nostro
ministero.
Il noviziato termina
con la professione temporanea dei voti.²⁷

²⁷ RC 34-35

82. Il superiore provinciale,
con il consenso del suo consiglio,
ha facoltà di nominare il maestro dei novizi

e di ammettere i candidati al noviziato
e i novizi alla professione temporanea.
Circa i requisiti per l'ammissione al noviziato,
alla professione temporanea, alla rinnovazione dei voti
e alla professione solenne
ci si attiene al diritto universale e proprio.²⁸

²⁸ *Cann.* 641-645; 653, 2; 649, 2; 655; 656; 658

LA FORMAZIONE DEI PROFESSI TEMPORANEI

83. La professione temporanea viene emessa inizialmente
per un anno e viene rinnovata annualmente
fino ad un minimo di tre anni.

Può essere prorogata fino a sei e,
solo con il consenso della consulta generale,
fino a nove.²⁹

Con la pratica dei consigli evangelici,
secondo la costituzione e le disposizioni,
il religioso si prepara con maturità e consapevolezza
alla professione solenne.

Spetta al superiore generale,
con il consenso della consulta generale,
l'ammissione alla professione solenne,
in seguito alla proposta del superiore provinciale
con il consenso del suo consiglio.

²⁹ *Can.* 655

84. La formazione³⁰
continua in modo sistematico

fino alla professione solenne,
con l'aiuto del maestro dei professori,
in comunità dove risulti più facilitata
un'educazione progressiva e completa.
Il programma di formazione viene sviluppato
in modo da rendere i religiosi capaci
di assumere per sempre i doveri e i diritti
propri del nostro Ordine
e di emettere, con scelta libera e personale,
la professione solenne.

³⁰ *PC* 18

85. Essi si dedicano
agli studi sacri e tecnico-sanitari
secondo un programma debitamente predisposto;
inoltre, cercano di acquisire la cultura specifica
necessaria per svolgere in modo idoneo
la propria attività
nell'ambito del nostro ministero.

86. In rapporto al grado
di preparazione individuale,³¹
partecipano alle attività del nostro Ordine
e, molto opportunamente,
si esercitano nell'attività apostolica,
operando con responsabilità personale
e in collaborazione con gli altri.

³¹ *OT* 21

LA FORMAZIONE PERMANENTE

87. Tutti i religiosi,
consapevoli della necessità³²
di progredire nella maturazione della vita personale
e tenendo conto
delle mutevoli condizioni dei tempi,
si impegnano a rinnovare
la propria vita spirituale e culturale,
ad aggiornare la propria competenza professionale
nell'esercizio del ministero,
per rendere sempre più efficace il loro apostolato.³³
I superiori, a loro volta, procurano il tempo
e i mezzi necessari a questo scopo.

³²PC18; C 58; ³³VC 65; 69

SEPARAZIONE, USCITA, DIMISSIONE DALL'ORDINE E RIAMMISSIONE

88. In tutto ciò che spetta alla separazione,
uscita e dimissione dall'Ordine nonché alla riammissione
di cui il canone 690,
ci atteniamo alle norme del diritto universale e proprio.
Chi esce o è dimesso non può esigere nulla
per il suo lavoro svolto nell'Ordine,
quantunque verso di lui
si debba osservare l'equità e la carità evangelica.³⁴

³⁴ *Cann.* 684-704

PARTE QUARTA

LA STRUTTURA DELL'ORDINE

CAPITOLO I

LE PERSONE E LE PARTI DELL'ORDINE

89. Il nostro Ordine, suscitato dallo Spirito e riconosciuto dalla Chiesa, è anche una comunità istituzionale. A somiglianza della Chiesa stessa necessita di elementi giuridici per adempiere meglio la propria missione. Questi elementi e tutte le norme di governo sono a servizio della vita fraterna e per custodire l'Ordine nella fedeltà al suo carisma.

90. Il nostro Ordine, annoverato dalla Chiesa tra gli istituti clericali di diritto pontificio, strutturato in province, vice-province, delegazioni e case è costituito da persone unite col vincolo della professione, chiamate secondo la tradizione, padri e fratelli, che in quanto religiosi tendono allo stesso scopo,¹ e hanno uguali diritti ed obblighi, eccettuati quelli che scaturiscono dall'ordine sacro. I professi di voti solenni godono della voce attiva e passiva.

¹C 14

91. I religiosi uniti in vita comune
e con un legittimo superiore
formano una comunità,
che abita una casa canonicamente eretta.
Per le assenze dalla propria casa
ci conformiamo al diritto universale.²

² *Can.* 665

92. Per un governo più efficiente
e perché si provveda meglio
agli impegni del nostro ministero,
secondo le particolari condizioni sociali e locali,
l'Ordine si divide in province.

93. La provincia è formata
da almeno tre case canonicamente erette
dipendenti da un superiore provinciale.
Si richiede che sia sufficientemente sviluppata
per numero di professi solenni, per attività di apostolato
e di formazione e per autonomia economica.
Gli elementi distintivi della vice-provincia si rilevano
dai medesimi criteri per l'erezione della provincia.
Tali criteri siano valutati dalla consulta generale
nei rispettivi contesti ecclesiali e culturali.

94. Le delegazioni
dipendono dalla provincia d'origine
e ne costituiscono parte integrante;
dalla consulta generale
possono venir erette in vice-province,
dipendenti dalla provincia-madre,
a norma delle disposizioni generali.

95. Ogni religioso fa parte della provincia alla quale è stato iscritto nell'atto di ammissione al noviziato; il passaggio ad altra provincia è possibile secondo le norme delle disposizioni.

96. Compete al superiore generale col consenso della consulta generale:
a) erigere nuove province o sopprimere le esistenti; unire, dividere e delimitare in modo diverso le province già esistenti, previa consultazione dei vocali delle rispettive province;
b) su proposta del superiore provinciale con il consenso del suo consiglio, erigere o sopprimere le case dell'Ordine a norma del diritto universale, erigere la casa del noviziato o anche più noviziati nella stessa provincia, trasferirli in un'altra casa o sopprimerli con decreto scritto.³

³ *Cann.* 609, 1; 616, 1

CAPITOLO II I SUPERIORI

97. Il superiore generale presiede al governo di tutto l'Ordine con giurisdizione e autorità sulle province, sulle vice-province, sulle delegazioni, sulle case e sui religiosi.

Il superiore generale viene eletto, dal capitolo generale tra i religiosi dell'Ordine aventi almeno 12 anni di professione perpetua; rimane nell'ufficio per sei anni e può essere rieletto una sola volta per il sessennio immediatamente successivo.

La procedura per l'elezione è la seguente: presente la maggioranza qualificata di quelli che devono essere convocati, risulta eletto chi ha ottenuto la maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verta sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti, o, se sono parecchi, sopra i due più anziani di professione; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è più anziano di professione; se professi nel medesimo giorno, il più anziano di età.⁴

⁴ *Can.* 119, 1

98. La casa generalizia e le altre case appartenenti all'Ordine come tale e non soggette alla giurisdizione di alcun provinciale, dipendono dalla diretta autorità del superiore generale e sono rette come le altre case dell'Ordine.

99. Per il buon governo dell'Ordine e per aiutare nel suo compito il superiore generale, vengono eletti, quattro consultori generali, secondo il prescritto dell'articolo 97 della costituzione, i quali, insieme con lui, costituiscono la consulta generale. Il superiore generale è tenuto ad avvalersi, nell'esercizio della sua autorità, della collaborazione della consulta generale,⁵ come organismo di corresponsabile partecipazione che richiede un dialogo leale e un discernimento condiviso.⁶ Il diritto universale e proprio stabiliscono per quali atti il superiore generale necessiti del consenso o parere della consulta generale.⁷

⁵ *Can.* 627 §1; ⁶ *Can.* 127, 3; ⁷ *Can.* 127, 2

100. Il consultore eletto per primo dal capitolo generale ha il titolo di vicario generale. È il primo collaboratore del superiore generale nel governo dell'Ordine con potestà ordinaria vicaria. Fa le veci del superiore generale quando assente o impedito

per il disbrigo degli affari ordinari
e subentra in tale ufficio qualora risulti vacante.
È anche procuratore generale presso la Santa Sede.
Il segretario generale e l'economo generale
vengono eletti dalla consulta generale.

101. Nel caso in cui, per situazioni di particolare gravità,
si renda necessaria la destituzione del superiore generale,
il Vicario generale con il consenso degli altri consultori
rimetterà la questione alla Santa sede alle cui decisioni
dovrà attenersi.

Il superiore generale può, per grave causa rinunciare al
proprio ufficio,
informandone la consulta generale e rimettendo la
questione alla Santa Sede
a cui spetta accettare la rinuncia e disporre in merito.
Qualora si rendesse necessaria la destituzione di un
consultore generale,
il superiore generale con il consenso della consulta generale
presenterà la questione alla Santa Sede alle cui decisioni
dovrà attenersi.

102. Nel caso in cui il vicario generale subentri al superiore
generale
nel governo dell'Ordine,
la consulta procederà subito all'elezione di un nuovo
consultore,
e, tra i consultori, di un nuovo procuratore,
al quale spetta il titolo di pro-vicario.
Il vicario generale indice il capitolo generale

entro tre mesi dalla vacanza dell'ufficio e lo convoca non oltre sei mesi.

Qualora il capitolo fosse già stato indetto, la consulta generale, senza eleggere un nuovo consultore, procede alla elezione di uno dei consultori all'ufficio di provicario.

103. A ciascuna provincia dell'Ordine è preposto come superiore provinciale un religioso di almeno sei anni di professione solenne, con potestà e giurisdizione su tutte le comunità e i religiosi della sua provincia.

Il superiore provinciale è nominato dal superiore generale, con il consenso della consulta, dopo aver consultato i religiosi della provincia secondo le indicazioni delle disposizioni generali.

Il superiore provinciale rimane in carica un triennio, al termine del quale può essere confermato per un altro triennio.

Non potrà tuttavia, essere nominato, per un terzo triennio consecutivo, a meno che non ottenga la maggioranza assoluta delle preferenze da computare secondo la modalità stabilita nelle disposizioni generali.

104. Alla vice-provincia, dipendente dalla provincia d'origine, è preposto un superiore vice-provinciale

di almeno sei anni di professione solenne,
nominato allo stesso modo dei provinciali.
Il vice-provinciale,
quanto a requisiti, diritti e doveri,
è equiparato ai provinciali,
eccetto per i casi previsti
dalle disposizioni generali e provinciali.
La delegazione è retta dal superiore della delegazione,
che gode della facoltà abituali a lui concesse
nel decreto di nomina del superiore provinciale.

105. Il superiore provinciale
promuove le attività apostoliche della provincia,
l'esercizio della carità fraterna, l'osservanza regolare
e provvede con particolare cura
alla pastorale vocazionale e alla formazione.
Assiste i superiori delle comunità locali
nell'adempimento del loro compito,
evitando tuttavia di subentrare
nelle loro competenze.

106. Il superiore generale
durante il tempo del suo mandato,
ha l'obbligo di compiere la visita pastorale personalmente,
o tramite il vicario generale o gli altri consultori generali.
Per casi particolari può avvalersi di un rappresentante
liberamente scelto, dopo aver ascoltato i consultori generali.
Lo stesso dovere ricade sul superiore provinciale e vice-
provinciale durante il loro mandato. Anch'essi possono
servirsi dei propri consiglieri.

107. Il superiore locale presiede la comunità,
le persone e le case da essa dipendenti,
con autorità ordinaria e propria.
È nominato dal superiore provinciale
con il consenso del suo consiglio,
per un triennio rinnovabile nella stessa casa
a norma delle disposizioni generali.

108. I superiori provinciali e locali
hanno i consiglieri con i quali
trattano frequentemente le questioni,
soprattutto quelle più importanti,
attinenti la provincia o la casa,
al fine di risolverle,
alcune con il loro consenso,
altre con il loro consiglio,
secondo le norme del diritto universale e proprio.

109. I consiglieri provinciali,
che devono essere professi di voti solenni,
vengono nominati dal superiore generale
con il consenso della consulta,
seguendo le modalità
stabilite nelle disposizioni generali.
Il superiore provinciale ha almeno tre consiglieri;
la consulta generale,
dopo aver sentito il provinciale,
stabilisce chi dovrà essere il primo consigliere.

NORME PARTICOLARI

110. I religiosi nominati superiori, nella presa di possesso del loro ufficio, emettono la professione di fede, «secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica» (*Can.* 833).

111. I nostri religiosi per pubblicare scritti che trattano questioni di religione e di costumi, necessitano anche della licenza del superiore provinciale.⁸

I confratelli o altri presbiteri per predicare ai religiosi nella chiesa o nell'oratorio delle nostre case devono ottenere la licenza del superiore locale.

⁸ *Can.* 832

CAPITOLO III I CAPITOLI

112. I religiosi assumono la propria responsabilità per la vita dell'Ordine soprattutto nei Capitoli; con la guida del superiore o del preside, vi partecipano tutti coloro che ne hanno diritto per esprimere il proprio parere e prendere decisioni su questioni attinenti la vita religiosa. I capitoli sono: generali, provinciali e vice-provinciali, di delegazione e locali.

113. Il capitolo generale, nel quale risiede la suprema autorità collegiale dell'Ordine, è formato da rappresentanti di tutto l'Ordine ed è, in tal modo, segno di unità nella carità. Ne sono membri per il loro ufficio: il superiore generale, i consultori generali, il segretario generale, l'economo generale, i superiori provinciali e i vice-provinciali, l'ultimo superiore generale emerito. Ne sono membri per elezione, un numero di religiosi – almeno uguale ai membri di diritto – eletti

secondo un criterio che viene stabilito nelle disposizioni generali.

In esse, inoltre, si determini l'eventuale partecipazione dei delegati e dei religiosi delle delegazioni.

La convocazione del capitolo generale,

deve essere fatta

dal superiore generale o in caso di impedimento dal vicario generale,

secondo la modalità stabilita dalle disposizioni generali.

114. Le province, le vice-province, le delegazioni, le comunità e i religiosi, da soli o in gruppo, possono far pervenire di propria iniziativa al capitolo generale, le loro proposte, desideri o suggerimenti entro i tempi e secondo i criteri stabiliti dalla consulta.⁹

⁹ *Can.* 631 §3

115. È compito del capitolo generale ordinario:

- esaminare lo stato dell'Ordine;
- preservarne il patrimonio spirituale e carismatico;
- promuovere il continuo rinnovamento e la vitalità spirituale e apostolica;
- eleggere il superiore generale e i consultori;
- trattare i problemi principali;
- stabilire norme vincolanti per tutti i religiosi;
- dare orientamenti nei diversi campi di attività.

116. Fino a che, dal capitolo, non sia eletto un nuovo preside, presiederà il superiore o il vicario generale,

con facoltà di dirimere le questioni
che abbiano riportato parità di suffragi,
eccezion fatta per il caso di elezione.

117. Quando per il bene dell'Ordine,
si ritenesse di stabilire eventuali nuovi articoli
oppure di mutare o di abrogare
qualche articolo della costituzione,
è necessario il ricorso alla Sede Apostolica.
In tal caso, la proposta dev'essere approvata
dal capitolo generale con i due terzi dei voti.

118. Il capitolo generale,
con due terzi dei voti, modifica, abroga norme vigenti
o ne statuisce di nuove,
purché non siano contrarie
alla presente costituzione.
Tali norme, se della costituzione, entrano in vigore dopo
l'approvazione della Sede Apostolica,
se delle disposizioni generali, dopo il capitolo
e vengono inserite
nei rispettivi testi del diritto proprio.
Il capitolo decide, a maggioranza assoluta dei voti,
sulle questioni più importanti
relative alla vita dell'Ordine.

119. Perché il capitolo generale
possa costituirsi e agire validamente
si richiede che tutti i vocali
che hanno il diritto di parteciparvi
siano convocati

e che almeno due terzi di essi siano presenti.

120. Il capitolo provinciale è costituito dal superiore o vicario provinciale, dai consiglieri provinciali, dai superiori locali e dagli altri vocali previsti nelle disposizioni provinciali.

I capitolari eletti devono essere almeno in numero uguale ai membri di diritto.

Il capitolo provinciale viene indetto in tempo conveniente dal superiore o vicario provinciale secondo la modalità stabilita dalle disposizioni generali.

Può stabilire disposizioni provinciali, mutare o abrogare quelle vigenti; ha il compito di esaminare e decidere quanto ritiene più opportuno circa il rinnovamento e lo sviluppo della vita spirituale e apostolica, nonché circa lo stato economico della provincia.

Nei capitoli provinciali indetti in ordine al capitolo generale, premessa una opportuna discussione, con voto segreto si approvano le proposte da presentare al capitolo generale e si eleggono i religiosi da inviare, insieme con il superiore provinciale, al capitolo generale.

121. Le norme per lo svolgimento dei capitoli di delegazione siano stabilite nelle disposizioni provinciali.

122. Nei capitoli locali i vocali esaminano i problemi di maggiore importanza riguardanti la vita della casa, gli impegni di apostolato, la situazione economica, esprimendo il loro parere con voto deliberativo o consultivo, a norma delle disposizioni. Nell'imminenza del capitolo provinciale si discutono e si approvano, con voto segreto, le proposte da presentare allo stesso capitolo provinciale

123. I vocali, con diritto di partecipare ai predetti capitoli, sono tenuti per il bene comune a esercitare tale diritto, a meno che questo non derivi soltanto da un privilegio. I motivi di eventuali assenze dai capitoli devono essere validi e riconosciuti dal preside del relativo capitolo.

124. Le elezioni nei capitoli avvengono¹⁰ a norma del diritto canonico. Il termine utile per la rinuncia alla elezione è di un giorno.

¹⁰*Can.* 119

125. Il superiore generale, per giusta causa, avuto il consenso della consulta, può indire e convocare un capitolo generale straordinario. L'indizione e convocazione straordinaria di altri organismi collegiali, previsti dal diritto proprio dell'Ordine, sono regolate dalle disposizioni generali.

126. Le decisioni del capitolo provinciale e vice-provinciale, di delegazione e locale, per avere validità, devono essere approvate dal superiore maggiore immediato, con il consenso del rispettivo consiglio.

PARTE QUINTA
I BENI MATERIALI

127. L'Ordine, le province, le vice-province, le delegazioni e le case, in quanto persone giuridiche per il diritto stesso, hanno la capacità di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali a norma del diritto universale e proprio.¹¹

¹¹ *Can. 634 §1*

128. Circa la proprietà, l'uso e l'amministrazione dei beni ci si attenga alle norme del diritto universale e proprio¹² e alle disposizioni emanate dalle competenti autorità dell'Ordine.

¹² *Can. 635 §2*

129. I nostri beni temporali sono destinati al sostentamento dei religiosi e alle opere di apostolato e di carità.

130. In materia economico-finanziaria le case di una provincia e di una vice-provincia sono collegate tra loro e con la stessa provincia; devono perciò contribuire al bene di tutta la Provincia e aiutarsi reciprocamente. Le province e le vice-province, facendo parte di un solo corpo, cooperano anch'esse al bene di tutto l'Ordine e si scambiano tra loro i beni temporali,

in modo che le più fornite di mezzi
aiutino quelle che sono in necessità.

La condivisione dei beni avvenga sotto la moderazione dei
superiori maggiori immediati, con il consenso dei rispettivi
consigli.

131. L'amministrazione dei beni dell'Ordine,
della provincia o della casa, è affidata a un religioso idoneo,
in qualità di economo generale, provinciale o locale,
che esercita l'ufficio nella dipendenza al suo immediato
superiore
e sotto la vigilanza del rispettivo consiglio.

Per ciò che attiene l'ufficio di economo vice-provinciale e di
delegazione si rinvia alle *Disposizioni Generali*.

L'economo provvede il necessario
alla famiglia religiosa senza indulgere al superfluo,
in modo da salvaguardare le esigenze della povertà e della
carità.¹³

¹³ *Can. 636*

132. Se una persona giuridica (provincia, vice-provincia,
delegazione, fondazioni o enti analoghi) ha contratto debiti
e oneri, anche con licenza dei superiori, è tenuta a rispon-
derne in proprio.

Se un religioso con licenza del superiore ha contratto debiti
e oneri sui beni propri, ne deve rispondere personalmente;
se invece per mandato del superiore ha concluso un negozio
dell'Ordine, è l'Ordine che ne deve rispondere.

Se un religioso li ha contratti senza alcuna licenza dei superiori, è lui stesso, e non la persona giuridica, a doverne rispondere.

Rimanga fermo tuttavia che si può sempre intentare un'azione contro colui il cui patrimonio si è in qualche misura avvantaggiato in seguito a quel contratto.

I superiori religiosi si astengano dall'autorizzare a contrarre debiti, a meno che non consti con certezza che l'interesse del debito si potrà coprire con le rendite ordinarie, e che l'intero capitale si potrà restituire entro un tempo non troppo lungo con una legittima ammortizzazione.¹⁴

¹⁴ *Can.* 639

PARTE SESTA
L'OBBLIGO DELLA COSTITUZIONE

133. Siamo tenuti alla fedele osservanza
dei voti religiosi
a conformare la nostra vita alla costituzione
e alle disposizioni generali dell'Ordine,
per tendere alla perfezione del nostro stato.
In caso di necessità, il superiore generale, con il consenso
della consulta,
può dispensare tutto l'Ordine, la provincia, la vice-provincia
e la comunità locale da qualche articolo della costituzione,
fino alla celebrazione del capitolo generale,
purché non sia di diritto universale e non si riferisca
a elementi essenziali della vita consacrata religiosa.

134. Sorgendo qualche difficoltà o dubbio
in campo pratico
circa l'interpretazione della costituzione,
si ricorrerà alla consulta generale.
Se il capitolo generale riterrà necessaria
l'interpretazione autentica
di qualche articolo della costituzione,
ne farà richiesta, corredata dal proprio voto,
alla Sede Apostolica.

DISPOSIZIONI GENERALI
Testo approvato dal LVII Capitolo Generale
Ariccia (Roma), maggio 2013

LA VITA
DELLA NOSTRA COMUNITÀ

LA COMUNITÀ (C 15-24)

1. Nel coordinare la vita della comunità il superiore tenga conto sia delle esigenze comunitarie che di quelle dei singoli religiosi (C 22.23).

2. All'inizio del triennio, ogni comunità elabora – mediante il discernimento spirituale comunitario – un progetto che, oltre a trattare l'insieme della vita e delle attività della comunità, definisce una o più priorità su cui impegnarsi, stabilendo le modalità di attuazione e l'annuale valutazione. Per accrescere la comunione fraterna e garantire fecondità e continuità alle attività, i progetti personali convergono in quello comunitario, il quale, a sua volta, tiene in debito conto l'eventuale progetto della provincia e della Chiesa locale.

Il religioso, impedito di osservare l'orario comune, si preoccupi di non creare disagio alla comunità (C 20).

3. Il superiore, con la cooperazione della comunità, favorisca l'aggiornamento dei religiosi, in particolare nelle discipline ecclesiastiche e socio-sanitarie, offrendo loro la possibilità di studi e di risorse adeguate (C 87).

4. In tutte le case dell'Ordine, ricevuto l'annuncio della morte di un confratello, i religiosi lo raccomandino al Si-

gnore nella celebrazione eucaristica e, per tre giorni, dopo le preghiere comuni, recitino le preghiere di suffragio (C 18).

5. Ogni mese si celebrino, in ciascuna casa, due messe con le seguenti intenzioni: la prima per i religiosi vivi e defunti di tutto l'Ordine, la seconda per i nostri benefattori vivi e defunti. Nel mese di novembre si celebri nelle nostre case una messa in suffragio dei nostri parenti e di tutti i defunti che durante la loro malattia furono assistiti dai nostri religiosi.

I CONSIGLI EVANGELICI (C 25-41)

6. L'adesione al Signore attraverso il voto di castità si manifesti in comportamenti ricchi di umanità e di gioiosa donazione. Le necessarie rinunce richieste dalla fedeltà al voto siano strumento di maturazione dei rapporti con gli altri, aperti all'amicizia sincera e alla collaborazione.

7. Considerando che la pratica della povertà è regolata sia dall'interiore distacco personale che dalla dipendenza dal superiore (PC 13a), i religiosi si lascino guidare da un senso di personale responsabilità nel chiedere i permessi al superiore.

8. La nostra povertà, per quanto riguarda il tenore di vita deve adeguarci alle persone di modesta condizione secondo i singoli paesi in cui viviamo. Gli edifici, i viaggi, gli strumenti di lavoro più costosi devono essere in funzione dell'apostolato (C 35).

9. La propria salute è un bene di grande valore: ognuno le dia la giusta considerazione innanzitutto mettendola a servizio del prossimo e inoltre tutelandola, in particolare, con l'evitare comportamenti insani o dipendenze da abusi (fumo, alcool, cibo...).

10. Consapevoli che la povertà si esprime anche con il lavoro e lo spirito con cui lo si compie (PC 13c), i religiosi si impegnino a guadagnarsi il pane quotidiano con il proprio lavoro. Manifestiamo la nostra solidarietà, destinando una parte dei nostri beni alle case più bisognose dell'Ordine, alle missioni, ai poveri ed in beneficenza (C 34.35).

11. La nostra povertà, che fortifica l'unione dei cuori e delle anime, richiede che quanto viene acquistato dalla comunità o acquisito dai religiosi sia messo in comune e che si evitino disuguaglianze nel tenore di vita dei religiosi (C 34).

12. Ognuno si mostri disponibile ad accogliere gli incarichi che gli vengono affidati e rifugga da atteggiamenti e comportamenti tesi a permanere nella casa o nell'ufficio in cui si trova. La ricerca di titoli o uffici onorifici, dentro e fuori dall'Ordine, è del tutto contraria allo spirito della nostra vocazione camilliana.

IL MINISTERO (C 42-60)

13. Il fine dell'Ordine dei Ministri degli Infermi (*Camilliani*) e, di conseguenza, di ogni provincia, vice-provincia, delegazione e casa, si esprime nelle seguenti attività: servi-

zio globale di tutte le categorie di ammalati, dei disabili, degli anziani, e delle famiglie, degli esclusi socialmente, con un'attenzione preferenziale ai più poveri; promozione della salute, prevenzione e cura integrale della persona malata, ricerca scientifica, alleviamento del dolore; formazione – umanistica, professionale e etica – e animazione cristiana degli operatori sanitari – professionisti e volontari – del mondo della salute; umanizzazione delle strutture e dei servizi sanitari; pastorale della salute, esercitata nella comunità cristiana, nelle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie sia ecclesiastiche che civili; aiuto ai paesi in via di sviluppo, promozione della vita e della dignità della persona.

L'Ordine attua il proprio fine attraverso il ministero nel mondo della salute, della malattia e della sofferenza: nelle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie proprie o altrui e a domicilio; per mezzo di fondazioni o altri organismi da esso creati; nei movimenti e associazioni di malati; negli organismi nazionali, regionali, diocesani deputati alla pastorale della salute; nei propri e altrui centri di formazione degli operatori sanitari, socio-sanitari e pastorali, professionisti e volontari. Nell'esercizio del ministero specifico dell'Ordine i religiosi vivono del frutto del loro lavoro; per questo possono ricevere una giusta retribuzione.

Le istituzioni sanitarie, socio-sanitarie e formative, di qualsiasi genere, di proprietà dell'Ordine o da esso gestite, *sono senza fine di lucro*. Nell'ambito dei rispettivi sistemi legislativi nazionali possono ricevere dagli utenti o da enti pubblici o privati un rimborso economico adeguato e possono firmare con detti enti contratti e convenzioni come pure ricevere sovvenzioni.

14. I religiosi siano pronti a testimoniare il nostro carisma anche con il rischio della vita, sia che il pericolo provenga da malattia contagiosa, da qualsiasi altra calamità o da attività profetica a difesa dei diritti degli ultimi.

Considerando che la cura dei malati, nella maggior parte dei paesi, non espone più, come nel passato, al rischio della vita, si impegnino a vivere la radicalità del quarto voto, scegliendo modalità appropriate al contesto di inserimento: la costanza e la fedeltà nel lavoro quotidiano, l'integrazione degli aspetti negativi della vita, la capacità di lavorare anche quando non c'è gratificazione immediata, la sensibilità ad accogliere i valori di una cultura diversa, la purificazione delle motivazioni del proprio agire, l'acquisizione di qualità umane che facilitano l'esercizio del ministero, la scelta degli ultimi, la fatica dell'aggiornamento (C 28.49).

15. Oltre allo studio delle scienze teologiche, bibliche e pastorali, che devono essere adeguatamente e continuamente perfezionate, è bene che i religiosi abbiano la possibilità di specializzarsi nelle discipline atte ad acquisire una conoscenza più approfondita della persona umana e che consentano un esercizio più efficace del ministero (C 85).

Possibilmente, i nostri frequentino corsi riconosciuti dalle leggi locali e procurino di mantenersi aggiornati (C 85.87).

16. I nostri religiosi si impegnino a promuovere la teologia e la pastorale della salute, a insegnare l'etica professionale e la bioetica, ad animare le associazioni dei cappellani ospedalieri, a cooperare alla stampa attinente ai problemi del mondo della salute e dell'assistenza dei malati. Si ser-

vano dei mezzi moderni di comunicazione sociale adatti all'apostolato.

17. Nelle scelte del ministero, fermo restando l'espressione tradizionale del nostro carisma, si incoraggi l'attenzione ai nuovi bisogni nel mondo della salute (malattie sociali e mentali; dipendenze, etc.), sviluppando anche la sensibilità verso le fasce di disagio sociale (immigrati; malati cronici e terminali, coloro che sono privi di accesso alle cure sanitarie, etc.).

18. Aperto alla collaborazione con i laici e le associazioni di apostolato (C 57), il nostro Ordine, ritenendo l'associazione *Famiglia Camilliana Laica* opera propria, ne promuove la vita e l'attività in quanto fondata sullo stesso carisma, spiritualità e missione.

Il superiore generale sentito il parere della consulta, affida ad uno dei consultori il compito di curare i rapporti con la *Famiglia Camilliana Laica* e di animarla in qualità di assistente spirituale generale. Ogni comunità valorizzi la suddetta associazione e, secondo le proprie possibilità, contribuisca alla sua nascita, al suo sviluppo e ad ogni forma possibile di collaborazione.

19. Le nostre comunità coltivino rapporti di fraternità e di collaborazione con le congregazioni e gli istituti secolari che si ispirano al carisma camilliano.

20. I nostri religiosi valorizzino la presenza e l'azione dei membri di altri istituti religiosi che svolgono il loro ministero nelle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie, collaborando con loro nei progetti formativi e pastorali.

21. Si promuova la mutua collaborazione fra noi e i laici – associati e non – per attività di cui si condividono le finalità e, in particolare, riguardanti il mondo della salute.

22. I nostri religiosi collaborino diligentemente e generosamente con il personale laico, mostrandosi aperti alla dimensione interdisciplinare (C 52), rispettando la loro competenza professionale, l'esperienza e la testimonianza personale quali fonti di ispirazione e di apprendimento (AA 27), essendo loro di esempio anche sotto l'aspetto della professionalità. D'intesa con la comunità partecipino attivamente alle loro associazioni e iniziative quando queste sono compatibili con gli obblighi dello stato religioso (C 52.54). Non trascurino di offrire loro formazione spirituale, etica e pastorale (C 52).

23. Consapevoli che è la comunità cristiana il soggetto primario della pastorale della salute, nei luoghi di cura ove assicuriamo l'assistenza spirituale si costituisca il consiglio pastorale quale organo partecipativo del personale e dei volontari.

Il compito principale di questo organismo è di studiare, valutare, progettare e coordinare le attività pastorali della cappellania, dentro e fuori la struttura sanitaria, in ordine all'evangelizzazione, alla santificazione e alla carità.

24. I nostri religiosi, in relazione agli operatori sanitari che esprimono opinioni o orientamenti secondo valori non condivisibili, privilegino l'apertura al dialogo e la testimonianza personale quali mezzi principali per promuovere il rispetto della dignità di ogni persona (GS 28).

25. Oltre a rispettare il segreto professionale, si usi discrezione e riservatezza su quanto si viene a conoscere nell'esercizio del ministero.

26. Nell'assistere gli infermi i nostri religiosi non abbiano mai di mira né il guadagno né la prospettiva di compensi temporali, ma vi attendano per amor di Dio e del prossimo e per l'obbligo derivante dalla propria vocazione. Vivendo, tuttavia, del frutto del proprio lavoro, possono accettare una giusta retribuzione (C 34).

27. Quando si assume il servizio pastorale in istituzioni sanitarie e socio-sanitarie non di nostra proprietà si rediga con gli amministratori una convenzione che specifichi i reciproci doveri e diritti e quanto possa favorire il bene dei malati e un adeguato svolgimento del nostro ministero. Per quanto è possibile si assicuri: la libertà dell'azione pastorale; la dipendenza dai superiori dell'Ordine; un alloggio adatto; una conveniente retribuzione; un ragionevole periodo di riposo e di ferie; e altre clausole secondo le varie circostanze.

28. Le nostre istituzioni sanitarie e socio-sanitarie, di qualsiasi genere, rispondano a vere necessità sociali e provvedano nel miglior modo possibile, con le strutture tecniche, sanitarie e religiose, alla salute degli infermi. Siano inserite nelle programmazioni statali predisposte per la promozione della salute. Esse promuovano la salute anche inserendosi nella programmazione e diocesana. Nei limiti delle possibilità si accettino gratuitamente gli ammalati sprovvisti di previdenze sociali.

Ogni opera nostra garantisca un servizio pastorale qualificato mediante persone debitamente preparate.

Le nostre istituzioni sanitarie e socio-sanitarie siano scuole di carità, offrendo ai giovani l'occasione di conoscere e di vivere integralmente lo spirito del nostro Ordine (C 75).

I superiori provvedano, secondo le possibilità, ad affidare a persone laiche competenti gli incarichi amministrativi meno attinenti al nostro ministero.

29. Le opere di una provincia sono sotto la responsabilità del superiore provinciale e del suo consiglio, che provvedono alla loro gestione e amministrazione nei modi che ritengono più opportuni, nel rispetto delle indicazioni espresse nella Carta d'identità delle opere nostre.

30. Quando, per circostanze speciali, venisse ostacolato il ministero proprio dell'Ordine, i nostri religiosi studino di conservarne integro lo spirito con la pratica di opere ispirate dalla carità di Cristo.

31. La consulta generale, i superiori provinciali e i vice provinciali promuovano, affidandole ad esperti, ricerche sul nostro ministero per trarne utili indicazioni pastorali.

32. Nei luoghi dove l'evoluzione dei tempi e le esigenze pastorali lo suggeriscono, il nostro Ordine è favorevole a nuove forme di presenza e di azione nel mondo della salute.

33. I nostri religiosi si avvalgano della possibilità di celebrare l'eucaristia nella stanza degli infermi, per dare agli

stessi e ai loro familiari testimonianza della solidarietà della Chiesa e illuminare con la fede le sofferenze della vita.

34. Le nostre missioni, anche se fondate da province diverse, siano considerate un impegno di tutto l'Ordine; ricevano da parte di tutti la cooperazione della preghiera e, per quanto è possibile, l'aiuto in persone e in mezzi materiali (C 56.75).

Rientra nei compiti della consulta generale promuovere l'apertura e coordinare il sostegno alle missioni, attivandosi, qualora lo ritenesse necessario, anche per il reperimento del personale religioso e dei mezzi economici.

Coloro che vengono assegnati alle missioni siano debitamente preparati per adempiere nel miglior modo possibile i compiti ivi loro affidati.

35. Non si aprano nuove case dove non esiste possibilità alcuna di esercitare il nostro ministero. Nelle parrocchie, erette con il consenso della consulta generale e in conformità all'art. 10 della costituzione, si abbia a cuore in modo particolare la pastorale della salute.

LA VITA SPIRITUALE

36. Le nostre pratiche di pietà comunitarie siano conformi allo spirito della liturgia della Chiesa universale. Chi non potesse abitualmente intervenire alle preghiere comuni quotidiane vi supplisca in privato (C 64).

37. Oltre alla recita delle preghiere comuni, ciascuno, durante il giorno e per un conveniente spazio di tempo, si applichi all'orazione personale, scegliendo i modi più idonei al conseguimento dell'unione con Dio e al progresso nella vita spirituale (C 64).

38. Nella preghiera personale e comunitaria i nostri religiosi si ispirino anche ai ricchi contenuti della Costituzione dell'Ordine. Ciò contribuirà a meglio imprimerla nella mente e nel cuore (DG 161) e a 'tradurla fedelmente nella vita'.

39. Si celebri devotamente la festa della Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Ricorrendo in tal giorno l'anniversario della fondazione del nostro Ordine, si rinnovino per devozione i voti solenni. Seguendo un'antica tradizione, si onori la Madre del Salvatore con il titolo di Regina dei Ministri degli Infermi (C 68.74).

40. Oltre alla solennità di San Camillo vengano convenientemente celebrate le seguenti ricorrenze: la Madonna della Salute; la nascita e la conversione di San Camillo; i beati Luigi Tezza ed Enrico Rebuschini e le beate Maria Domenica Brun Barbantini e Giuseppina Vannini; la memoria dei martiri della carità; la Giornata Mondiale del Malato.

41. I religiosi attendano ogni mese al ritiro spirituale e ogni anno agli esercizi spirituali (C 66).

42. Nelle disposizioni provinciali, vice provinciali e di delegazione si stabiliscano norme particolari anche sulla vita spirituale (C 61-69).

43. I religiosi portino l'abito proprio dell'Ordine, ossia l'abito tradizionale nero o bianco con la croce rossa sul petto. È permesso vestire secondo le legittime usanze della Chiesa locale, portando una croce rossa come distintivo.

LA FORMAZIONE (C 70-88)

44. Il superiore provinciale, con il consenso del proprio consiglio, ha facoltà di: a) nominare il maestro dei novizi, confermarlo nel suo ufficio, rimuoverlo, e, se le circostanze lo richiedessero, dopo averlo ascoltato, assegnargli un assistente; b) nominare il maestro spirituale dei professi temporanei, confermarlo nel suo ufficio e rimuoverlo, dargli un assistente, qualora fosse necessario, dopo aver ascoltato il maestro stesso; c) ammettere gli aspiranti al noviziato; d) dimettere i novizi; e) ammettere i novizi alla professione temporanea e prorogarne il tempo di durata con la rinnovazione della professione; f) ammettere ai ministeri e agli ordini sacri (C 83).

45. In ciascuna provincia coloro che sono in formazione vengono educati secondo un particolare «regolamento di formazione» in cui le leggi generali della Chiesa, nonché le norme della Costituzione e delle Disposizioni Generali, sono adattate alle particolari circostanze dei luoghi e dei tempi.

Tale «regolamento di formazione», da aggiornarsi periodicamente tenendo presenti gli orientamenti della Chiesa e delle conferenze episcopali è stabilito dal capitolo provinciale e approvato dalla consulta generale (C 72).

46. Per l'ammissione dei novizi e l'ordinamento dei noviziati si osservino le disposizioni del diritto universale e proprio (C 83).

47. Nelle disposizioni provinciali, si stabiliscano norme per l'ammissione al noviziato, alla professione temporanea e alla professione solenne.

48. Il noviziato inizia nel giorno stabilito dal provinciale, con una appropriata celebrazione liturgica. Il documento autentico attestante l'inizio del noviziato sia sottoscritto dal novizio e dal maestro.

Si compili debitamente e sia trasmesso alla consulta generale l'elenco dei documenti secondo il prontuario dell'Ordine.

49. Per conseguire una educazione più completa i novizi delle singole province possono compiere, fuori della casa di noviziato, uno o più periodi di attività formativa, secondo le norme stabilite dal regolamento di formazione.

50. I novizi possono attendere a studi utili alla loro migliore formazione, determinati dal regolamento di formazione delle singole province.

51. Al maestro, che deve essere un religioso professo di voti solenni, compete la formazione dei novizi; egli, tuttavia, sarà aiutato da collaboratori idonei, da consultarsi circa il profitto dei novizi.

52. Il maestro dei novizi, in tempi determinati e in particolare prima della professione, presenti al provinciale una relazione su ogni novizio, dopo aver ascoltato i collaboratori e i religiosi della comunità.

53. I superiori maggiori possono dimettere dal noviziato un novizio non idoneo. Per causa grave, anche il superiore locale, dopo aver ascoltato il maestro, può dimettere un novizio; sarà poi suo dovere darne sollecita comunicazione al provinciale.

54. I candidati, prima della professione temporanea, cedano l'amministrazione dei beni a persona di loro fiducia e dispongano del loro uso e usufrutto.

Prima della professione solenne facciano la rinuncia dei beni, e questo, se è richiesto dalle leggi, abbia la convalida civile. Possono modificare le disposizioni prese, solo con licenza del superiore maggiore (C 34).

Tutto quello che a qualunque titolo il religioso riceve, va all'Ordine.

55. L'orientamento verso lo stato di vita clericale o laicale è abitualmente espresso alla professione temporanea, per serie ragioni può essere differito fino alla professione solenne. Il religioso di voti solenni può sempre chiedere di accedere agli ordini sacri. Sarà necessario un periodo di adeguata preparazione, e per l'ammissione è richiesto il giudizio di idoneità da parte del superiore, udito il parere della comunità, e il consenso del provinciale con il suo consiglio.

56. Spetta ai superiori, anche locali, ricevere personalmente o tramite delegati, la professione dei loro religiosi.

57. La professione temporanea viene emessa inizialmente per un anno e viene rinnovata annualmente.

Una volta l'anno, prese informazioni dai religiosi della casa, il superiore, unitamente al responsabile della formazione, trasmetta al provinciale e alla segreteria generale una relazione scritta, approvata dal consiglio locale, sui religiosi in formazione dopo il noviziato.

58. Prima della professione solenne, in tempo opportuno, il provinciale o un suo delegato ascolti con discrezione tutti i religiosi delle case dove il candidato ha vissuto e raccolga, anche presso altri, notizie utili all'esame di ammissione.

59. Quando un religioso di professione temporanea sarà inviato in una provincia dell'Ordine diversa dalla propria per completare la sua formazione, dovrà essere redatta una convenzione tra i due provinciali relativamente alle facoltà previste dagli articoli 41 di queste disposizioni generali e 95 della costituzione.

60. I documenti relativi alla professione temporanea e alla professione solenne siano conservati diligentemente nell'archivio della curia generale e della provincia.

61. I religiosi di professione temporanea partecipino progressivamente alla vita della provincia, prendendo parte alle sue diverse iniziative, organismi pastorali, riunioni e anche ai capitoli, secondo la norma stabilita nell'articolo 119 delle disposizioni generali.

Non si consideri terminato il curriculum di base senza una adeguata e specifica preparazione all'esercizio del nostro ministero, sia attraverso corsi di abilitazione tecnica sia con

il conseguimento dei titoli, che permettano di espletare la molteplicità ministeriale del nostro carisma.

Nella scelta dei corsi si tengano in conto le abilità individuali, le esigenze del paese e le strategie della provincia, vice provincia e delegazione.

Si raccomanda vivamente l'abilitazione pastorale mediante appropriati tirocini sotto la supervisione di persone preparate.

La formazione alla missione, attraverso significative esperienze temporanee, entri a far parte della programmazione delle attività formative.

62. I nostri religiosi acquisiscano una chiara identità e una adeguata preparazione camillianiana anche avvalendosi del *Camillianum* e dei centri di pastorale, di umanizzazione e di formazione. Ogni provincia, vice provincia e delegazione promuova la partecipazione, nei suddetti centri, ai corsi fondamentali e/o il conseguimento dei titoli o gradi accademici. Ove possibile, si ottenga il riconoscimento civile dei titoli.

63. In aree affini per lingua e cultura si favorisca la costituzione di centri di formazione in comune, fatto salvo che siano disponibili delle risorse competenti per questo ministero.

Considerando la collaborazione una risorsa fondamentale, le province, vice province e delegazioni si avvalgano di strutture formative sperimentate, caratterizzate dalla presenza di formatori preparati e di esperti, nel caso, mettano anche a disposizione i propri.

64. La formazione in comune abbia inizio almeno a partire dal noviziato.

La professione solenne suggella un'importante tappa della formazione e segna l'avvio di quella permanente da realizzare con l'impegno personale e il contributo sia della comunità locale e provinciale che dell'Ordine.

Ai religiosi nei primi cinque anni di ministero va prestata particolare attenzione, istituendo in ogni provincia programmi specifici di formazione.

Gli altri religiosi parteciperanno, secondo un calendario prestabilito, a corsi di formazione permanente organizzati a livello provinciale, regionale, generale ed ecclesiale (VC 69-71).

65. Nel caso di accettazione nell'Ordine di un religioso di voti solenni di un altro istituto, si osservino le disposizioni canoniche vigenti (can. 684, 1, 2, 3, 4 e can. 685, 1, 2).

Può essere ammesso alla professione solenne solo dopo tre anni di «probazione». Durante questo periodo acquisterà un'approfondita conoscenza del nostro carisma e della nostra spiritualità.

LA STRUTTURA DELL'ORDINE
(C 89-96)

CAPITOLO I

LE PERSONE E LE PARTI DELL'ORDINE

66. Quando un religioso, per ragionevole motivo, chiede o consente di essere ascritto definitivamente ad un'altra provincia, la consulta generale, udito il parere dei due provinciali interessati, emani un decreto da pubblicarsi nelle due province e il religioso, se è vocale, goda nella nuova provincia di voce attiva e passiva (C 95).

67. Il superiore generale, per giusto motivo, può trasferire un religioso da una provincia a un'altra, dopo aver ascoltato l'interessato e i due provinciali. In questo caso il religioso rimane ascritto alla sua provincia. Quanto all'esercizio della voce attiva e passiva, si stipuli tra i rispettivi provinciali una convenzione da sottoporre all'approvazione della consulta generale (C 95).

68. Il superiore generale, uditi i provinciali e i religiosi interessati, ha facoltà di chiamare, da qualsiasi provincia dell'Ordine, tanti religiosi quanti ne riterrà necessari per gli incarichi riguardanti l'Ordine come tale, le attività delle case a lui immediatamente soggette e l'esercizio del nostro ministero. Tutti questi incarichi cessano allo scadere del periodo di sei anni; il nuovo superiore generale, uditi i consultori,

può riconfermare per detti incarichi gli stessi religiosi o chiamarne altri.

69. Chi ha svolto l'ufficio di superiore generale dell'Ordine può partecipare ai capitoli provinciali della provincia in cui di fatto risiede, fino al successivo capitolo generale, al quale, peraltro, ha diritto di partecipare.

70. Chi per un periodo di sei anni ha ricoperto l'ufficio di consultore o provinciale, ha diritto di intervenire, fino al successivo capitolo generale, ai capitoli provinciali, e così pure il consultore nella sua provincia e il provinciale nella provincia da lui già retta, purché entrambi risiedano nelle province in questione.

71. La delegazione è una struttura, costituita da una o più comunità, retta fuori dal territorio della provincia madre. Il superiore della delegazione è nominato dal superiore provinciale, con il consenso del suo consiglio. Esercita il suo ufficio con le facoltà abituali che gli sono conferite dal superiore provinciale.

Quando la delegazione ha più di 12 professi solenni, il superiore della delegazione: verrà nominato previa consultazione dei confratelli, sarà affiancato da almeno due consiglieri e parteciperà di diritto al capitolo generale e al raduno della consulta generale con i provinciali/vice provinciali/delegati.

I consiglieri saranno quattro quando la delegazione raggiunge il numero di 20 professi solenni; essi sono nominati sempre dal superiore provinciale con il consenso

del suo consiglio, previa consultazione dei confratelli della delegazione.

Per il passaggio a vice provincia si richiede la compresenza dei seguenti elementi:

- a) un minimo di 20 religiosi professi solenni;
- b) una *leadership* in grado di assumersi le principali responsabilità;
- c) adeguate strutture per quanto attiene la formazione, il ministero e l'economia.

72. Alla vice provincia, dipendente dalla provincia d'origine, è preposto un superiore vice provinciale di almeno sei anni di professione solenne, nominato dalla consulta generale allo stesso modo dei provinciali e coadiuvato da un consiglio composto da quattro consiglieri.

Il vice provinciale, in quanto superiore maggiore e dotato di potestà ordinaria, è equiparato ai provinciali e gode degli stessi requisiti, diritti e doveri eccetto per i casi previsti dalle disposizioni generali e provinciali.

Per l'apertura o soppressione di case ed opere, sia dentro che fuori dal proprio territorio, come pure per stipulare convenzioni con altre province o entità giuridiche è richiesto il previo consenso del superiore provinciale e del suo consiglio.

L'amministrazione dei beni della vice provincia è affidata ad un economo nominato dal vice provinciale, con il consenso del suo consiglio, e confermato dalla consulta generale.

In vista del capitolo generale, ha luogo il capitolo della vice provincia secondo la prassi stabilita per le province (cfr. *Ordo Capitulorum*). Ad esso partecipano di diritto il superiore vice provinciale, i suoi consiglieri, i superiori delle

comunità (e l'economista della vice provincia secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali).

73. La consulta generale nell'ambito di una riconfigurazione delle risorse umane e materiali – e di ristrutturazione delle circoscrizioni (province, vice province, delegazioni) dell'Ordine (unione, fusione, soppressione) valuta quanto segue:

- a) una contrazione numerica di religiosi inferiore a 20;
- b) si protrae con esiti negativi una situazione non reversibile nella pastorale vocazionale;
- c) con il conseguente progressivo calo numerico e innalzamento dell'età media dei religiosi.

Gli elementi da tenere in considerazione sono i seguenti:

- a) il processo deve coinvolgere ogni membro della circoscrizione e nel rispetto dei tempi delle persone e delle situazioni.
- b) in particolare, si constata una carenza di religiosi in grado di assumersi le maggiori responsabilità per la vita e le attività della circoscrizione e l'accompagnamento formativo.
- c) la ristrutturazione di una o più circoscrizioni sia preceduta da un ascolto - promosso dalla consulta generale – di tutti i religiosi coinvolti e da un sufficiente periodo di tempo per discutere le tematiche più rilevanti e risolverle in anticipo mediante uno statuto redatto e approvato dalla consulta generale dopo la consultazione delle parti interessate.

CAPITOLO II

I SUPERIORI

74. I superiori non esercitino alcun atto di autorità se non dopo aver espletato quanto, secondo il rituale dell'Ordine, è richiesto prima di assumere il governo.

75. Qualora il bene dell'Ordine o della provincia lo esigesse, il superiore generale, con il consenso dei consultori, può rimuovere i superiori durante il periodo del loro ufficio; trattandosi di un superiore locale, agisca dopo aver sentito il parere del superiore provinciale e suo consiglio.

76. I superiori nominati nel corso del primo triennio rimangono in carica fino allo scadere del medesimo; tale periodo, tuttavia, non va computato per la determinazione della durata quadriennale di eventuali successivi mandati.

77. I superiori provinciali e locali, anche se nelle lettere patenti risultano nominati per tre anni fino alla scadenza del triennio in corso, rimangono nell'ufficio e nelle funzioni di superiori sino a che i loro successori non ne prendano possesso.

78. I superiori devono trasmettere con diligenza ai loro religiosi le disposizioni e i decreti della Santa Sede e dei superiori maggiori, curando che vengano osservati.

79. Il superiore generale si consulta anche con i superiori provinciali, i vice provinciali e i delegati circa le questioni più importanti che riguardano tutto l'Ordine. Possibilmente ogni anno, e quando il caso lo richieda, convocherà i provinciali, i vice provinciali e i delegati, le cui delegazioni abbiano almeno 12 professi solenni, per trattare, con la consulta generale, i vari problemi.

Il provinciale, parimenti, convochi periodicamente i superiori locali e, a sua discrezione, anche altri religiosi di conveniente scienza ed esperienza, per trattare della vita spirituale e di altri argomenti relativi alla vita e all'attività della provincia.

Tutti i superiori, rispettando le giuste e legittime differenze, vigilino perché ciò che è particolare non solo non ostacoli l'unità, ma piuttosto la favorisca. Promuovano tra le diverse parti dell'Ordine la comunione fraterna, lo scambio delle esperienze pastorali e attività inerenti al nostro ministero, e l'aiuto materiale.

80. Gli atti e i registri prescritti dalle disposizioni provinciali siano compilati accuratamente. Il provinciale e i superiori locali provvedano che tutti gli atti e i documenti riguardanti la provincia e la casa siano bene ordinati e diligentemente custoditi nell'archivio; la cronaca delle case e della provincia sia annotata in un libro a parte, perché se ne tramandi la memoria ai posteri.

81. Allo scadere dell'ufficio, i superiori consegnino fedelmente ai successori i registri, gli inventari, la cassa, l'archivio con i documenti riguardanti il governo e l'amministrazione della provincia e della casa.

I CONSULTORI GENERALI (C 99-102)

82. Si eleggano tra i religiosi di tutto l'Ordine almeno quattro consultori competenti per gli uffici propri della consulta generale. A tutti e a ciascun consultore è affidata la responsabilità del bene dell'Ordine, le cui questioni devono essere trattate nella riunione della consulta. A questo scopo i consultori risiedano, nei limiti del possibile, nella stessa casa col superiore generale e siano soggetti solo a lui per quanto riguarda la disciplina domestica.

Durante il loro ufficio perdono la voce attiva e passiva nelle rispettive province.

83. I consultori, per l'animazione dell'Ordine, in particolare nel settore di propria competenza, si attivino nei modi che ritengono più opportuni e con la collaborazione delle province. A tal fine si possono avvalere di segretariati, sia a livello centrale che regionale.

84. È ufficio del procuratore generale trattare presso la Santa Sede gli affari dell'Ordine approvati dal superiore generale, o dalla consulta, o a lui per compito affidati. Il procuratore generale trascrive o fa trascrivere in un apposito registro, denominato «Libro della Procura», tutti i documenti e gli atti pervenuti dalla Santa Sede.

85. È compito del segretario generale, che è nominato dalla consulta tra i consultori stessi, riportare diligentemente nel libro degli «Atti della consulta generale», i verbali delle riunioni della consulta generale; registrare il nome di tutti i religiosi con la data di nascita, noviziato, professione, ordinazioni sacre, morte o uscita dall'Ordine, e altre cose degne di nota; trasmettere, debitamente sottoscritte, le disposizioni della generale consulta, come pure i decreti, la corrispondenza, le lettere patenti, la pubblicazione di nomine e cose simili; custodire, inoltre, con diligenza e con ordine, tutti i documenti e gli atti relativi al governo e alla storia dell'Ordine.

86. La consulta generale nomini economo generale possibilmente un religioso non consultore.

L'economo generale adempie il suo ufficio secondo le direttive della stessa consulta.

È suo compito amministrare i beni dell'Ordine nel suo insieme e delle case direttamente soggette al superiore generale; beni destinati al sostentamento delle dette case e alle esigenze dell'Ordine.

La consulta generale gli affida la vigilanza, in modo particolare, sulla retta amministrazione dei beni delle singole province e case.

87. I rapporti di corrispondenza e le pratiche d'ufficio dei superiori provinciali con la consulta, siano regolati con appositi accordi tra la consulta e i provinciali stessi. Tale disposizione, tuttavia, non limita in alcun modo il diritto di ogni religioso di trattare direttamente con il superiore generale o con qualsiasi altro consultore.

88. In caso di vacanza del ruolo di un consultore la consulta generale ne nomina un altro, sentito il parere dei provinciali di tutto l'Ordine.

LE RIUNIONI DELLA CONSULTA GENERALE

89. Le questioni per le quali è richiesto il consenso dei consultori generali, devono essere sempre esaminate e discusse insieme, e decise a scrutinio segreto, qualora un membro ne faccia richiesta, e la decisione mandata ad effetto; il superiore generale che agisce senza o contro tale consenso, agisce invalidamente.

90. Nelle riunioni della consulta, oltre al superiore generale o in sua assenza al vicario generale, che funge da presidente, devono essere presenti almeno altri due consultori.

91. Le questioni per le quali è richiesto solo il parere dei consultori generali devono essere anch'esse insieme discusse; in questo caso, però, il superiore generale, dopo aver ascoltato il parere dei singoli consultori, può, risolvere a sua discrezione le questioni proposte. Sebbene non vincolato al parere, nemmeno a quello unanime dei consultori, il superiore generale, tuttavia, tenga in gran conto gli orientamenti espressi all'unanimità, né si discosti da essi senza un motivo che a lui sembri fortemente giustificato.

92. I decreti approvati alla presenza del superiore generale, non si mutino durante la sua assenza; così pure non

si proceda, senza il suo beneplacito, ad alcuna nomina o elezione, né si decidano questioni di maggiore importanza. Ciò che è stabilito da un superiore generale conserva la sua validità fino a quando non sia stato deliberato diversamente da lui o da un successivo superiore generale.

ALTRI UFFICI DELLA CURIA GENERALIZIA

93. La curia generalizia è costituita dalle persone e dagli organismi che aiutano la consulta generale nel governo dell'Ordine. Poiché compiono il loro lavoro a nome della consulta generale, ricevono l'incarico da essa ed esercitano l'ufficio, con fedeltà e riservatezza, secondo le modalità determinate dal diritto e dalla consulta generale.

94. Nella casa generalizia ci sia un ufficio centrale per l'economia composto da esperti, anche laici, allo scopo di: a) affiancare l'economo generale nell'espletamento delle sue specifiche funzioni (DG 86); b) valutare i progetti proposti dalla consulta stessa, dandone un parere tecnico, economico e amministrativo; c) esaminare i bilanci annuali delle province e della casa generalizia; d) per attività di formazione e consulenza per le province, vice province e delegazioni interessate.

95. La consulta generale designi un postulatore per le cause di beatificazione e canonizzazione dei confratelli morti in fama di santità.

I SUPERIORI PROVINCIALI (C 103, C 105)

96. Tutti i vocali hanno il diritto di inviare la scheda di votazione per la nomina del superiore provinciale. I religiosi che dimorano nelle case direttamente soggette al superiore generale, esercitano questo diritto nella propria provincia.

Le disposizioni provinciali regolino la prassi di consultazione nelle rispettive province e vice-province. I risultati della medesima pervengano al superiore generale e consulta mediante verbale sottoscritto dal superiore e dal segretario provinciale. [o dal preside e segretario del capitolo provinciale o vice provinciale]

La modalità per la designazione del superiore provinciale e vice-provinciale avviene nel modo seguente:

1. la lettera circolare del superiore generale che apre il processo di designazione del superiore provinciale determina la scadenza per la consegna delle schede di votazione.
2. il segretario generale predispone apposite schede per la votazione e sono spedite alla segreteria provinciale che provvederà alla distribuzione ai confratelli.
3. i religiosi possono indicare fino a due nomi per il superiore provinciale e in seconda fase la designazione di due/quattro nomi per i consiglieri.
4. le schede di votazione, in busta chiusa, sono spedite alla segreteria provinciale che provvederà a spedirle in un'unica busta alla curia generale nel modo ritenuto più opportuno.
5. lo scrutinio delle schede è effettuato, a tempo opportuno, dal superiore generale insieme alla consulta.

97. Sarà nominato superiore provinciale colui che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'articolo 96 delle disposizioni generali, a meno che gravi motivi non consiglino diversamente. In caso di esclusione del primo votato, si nomini quello che dopo di lui ha riportato il maggior numero di voti.

98. Il superiore provinciale può trasferire i religiosi da una casa all'altra nell'ambito della provincia. I religiosi assegnati dal superiore generale ad una casa, non vengano rimossi senza il consenso del medesimo.

99. Il superiore provinciale informi il superiore generale e la consulta almeno sui problemi più importanti della provincia; invii, inoltre, alla consulta la relazione annuale secondo i formulari prescritti.

100. Quando muore un religioso della provincia, il provinciale ne dà notizia per lettera alla consulta generale e alle comunità della provincia, rendendo noto il giorno e le circostanze della morte, affinché si facciano subito i consueti suffragi.

101. Quando il provinciale è assente o impedito, ne fa le veci il primo consigliere provinciale, e se questi è, a sua volta, per qualsiasi motivo impedito, viene sostituito dal secondo consigliere.

102. Nel caso di vacanza dell'ufficio di superiore provinciale, il primo consigliere ne assume l'incarico fino a quando

la consulta generale, non avrà nominato un nuovo provinciale.

I CONSIGLIERI PROVINCIALI (C 108-109)

103. Dopo la nomina del superiore provinciale, tutti i vocali – secondo le modalità previste dalle disposizioni provinciali – esprimano le loro preferenze per la designazione dei consiglieri provinciali. Il superiore generale, quindi, ascoltato il parere del provinciale e con il consenso dei consultori, nomina il vicario e gli altri consiglieri provinciali e, in quelle province nelle quali i consiglieri sono soltanto due, anche un sostituto da scegliersi tra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

104. Le questioni da definire con il consenso del consiglio proposte dal provinciale sono esaminate e decise insieme.

105. Anche le questioni per le quali è richiesto soltanto il parere del consiglio, è bene che, per quanto è possibile, siano discusse insieme. In tutti i casi, per tali questioni, il provinciale è tenuto a richiedere, a voce o per lettera, separatamente, il parere del consiglio, anche se, dopo, può decidere come meglio ritiene opportuno.

106. Di ogni decisione presa, sia con il parere, sia specialmente con il consenso del consiglio, si redigano accuratamente gli atti, a meno che il consiglio provinciale, prudentemente, non giudichi di fare diversamente in casi particolari.

107. Quando, durante il triennio, si rende vacante l'ufficio del superiore provinciale, il ruolo dei consiglieri permane fino alla nomina del nuovo provinciale.

LA VISITA PASTORALE (C 106)

108. Per tutto il tempo della visita pastorale rimane sospesa la giurisdizione dei superiori delle case nelle quali ha luogo la visita.

109. Il superiore generale ha facoltà di trattare e di decidere le questioni per le quali è richiesto il parere della consulta generale. Sono escluse le questioni per le quali il consenso dei consultori generali è esigito dal diritto universale e proprio.

110. Il visitatore ascolti tutti i religiosi, uno ad uno. In questo colloquio personale cerchi di conoscere se nella comunità vige la vita comune, lo spirito di carità fraterna, l'attaccamento al nostro Ordine, al fine di promuovere la vita religiosa e apostolica.

111. Il visitatore abbia cura di notificare le prescrizioni che, dopo matura riflessione, avrà ritenuto opportune. Di tutto informi con esattezza la consulta generale e trasmetta ad essa i relativi atti. Si guardi soprattutto dall'eccedere i limiti della propria autorità ordinaria o delegata.

I SUPERIORI LOCALI (C 107)

112. Avvenuta la nomina dei provinciali, il superiore provinciale, dopo essersi consultato come previsto dalle norme delle disposizioni provinciali, e con il consenso del suo consiglio, nomina i superiori locali e comunica l'elenco delle nomine alla consulta.

I superiori locali per essere nominati devono avere almeno tre anni di professione solenne. Rimangono in carica per un triennio, al termine del quale possono essere confermati una seconda volta.

Se, per gravi ragioni, fosse necessaria la conferma di un superiore locale per il terzo triennio consecutivo, si richiede che i religiosi della casa siano consultati segretamente e che la maggioranza di essi acconsenta. La conferma, comunque, è riservata al superiore generale, con il consenso dei consultori.

113. Il superiore risiede nella propria casa e non assuma impegni che lo trattengano troppo tempo fuori da essa.

Quando il superiore è assente o impedito, ne fa le veci il primo consigliere o un altro religioso delegato dal superiore; questi, però, non si scosti dalle disposizioni e ordinamenti del superiore.

I CONSIGLIERI LOCALI (C 108)

114. Il superiore provinciale, dopo la nomina del superiore locale, e dopo averne ascoltato il parere, nomina per un triennio i consiglieri locali, che devono essere almeno due. Sempre dopo aver sentito il parere del superiore, il provin-

ziale stabilisca quale dei religiosi nominati debba essere il primo consigliere (C 108).

115. Quando si rende vacante l'ufficio di superiore locale, i consiglieri restano in carica fino alla nomina del nuovo superiore. Il mandato del consigliere decade quando il religioso è trasferito in un'altra casa, o quando, per giusta causa, viene rimosso da tale ufficio da parte del superiore provinciale, con il consenso del suo consiglio.

CAPITOLO III I CAPITOLI

IL CAPITOLO GENERALE E LA SUA CONVOCAZIONE (C 113-119)

116. Il capitolo generale ordinario si celebra ogni sei anni nel luogo stabilito dalla consulta generale e ha inizio il 2 maggio, a meno che particolari circostanze non consiglino altra data. L'indizione del capitolo deve essere fatta almeno sei mesi prima della sua convocazione.

117. Dopo l'indizione del capitolo generale non si faccia alcuna nomina di superiori; in caso di urgente necessità vengano designati superiori *ad tempus*, cioè fino alla nomina dei superiori che si farà dopo il capitolo generale. I superiori *ad tempus* partecipano solo al capitolo locale della nuova comunità e hanno diritto di intervenire al capitolo provinciale.

Se un religioso, dopo l'indizione del capitolo generale o provinciale, viene trasferito in un'altra casa, parteciperà al capitolo della casa di destinazione se non è ancora stato fatto, salvo che abbia già partecipato al capitolo della casa di origine.

118. Ogni volta che si ritenga necessario o utile, possono essere convocati al capitolo generale dalla consulta o al capitolo provinciale dal consiglio provinciale, degli esperti non capitolari, i quali, però, non hanno diritto di voto.

119. Nelle disposizioni provinciali si stabilisca se e in quale proporzione, i rappresentanti dei religiosi con vincolo temporaneo possano intervenire, senza diritto di voto, ai capitoli provinciali. Analogamente si possono stabilire norme sulla partecipazione dei religiosi di voti temporanei ai capitoli locali.

120. Nelle singole province il capitolo provinciale è preceduto dai capitoli locali, secondo le norme delle disposizioni provinciali. Nessun vocale sia privato del suo diritto di intervenire al capitolo locale.

Non solo le province e le comunità, ma anche il singolo religioso può liberamente inviare al capitolo generale i suoi desideri e suggerimenti, entro i tempi e secondo i criteri stabiliti dalla consulta.

I CAPITOLI LOCALI IN PREPARAZIONE AL CAPITOLO PROVINCIALE (C 122)

121. Il capitolo locale deve essere indetto dal superiore della casa nella quale si celebra il capitolo. Il superiore provinciale può dare il suo voto e presiedere a un solo capitolo locale, da lui liberamente scelto nella provincia; in tal caso, il superiore locale convocherà il capitolo per mandato del provinciale.

I CAPITOLI PROVINCIALI IN PREPARAZIONE AL CAPITOLO GENERALE (C 120)

122. Il capitolo provinciale venga indetto in tempo conveniente in modo che si concluda tre mesi prima del capitolo generale. Il provinciale, insieme all'atto di convocazione, trasmette alle singole case l'elenco, da affiggere in pubblico, di coloro che hanno diritto di partecipare al capitolo.

123. Se il provinciale, per giuste cause, non può partecipare al capitolo generale, sarà sostituito dal vicario provinciale. Se, però, questi, nel capitolo provinciale fosse già stato eletto delegato, allora spetterà al sostituto eletto partecipare al capitolo generale.

124. Nelle disposizioni provinciali si stabiliscano le norme con cui le delegazioni possono intervenire al capitolo provinciale.

125. Ogni volta che nel capitolo generale si elegge un nuovo superiore generale, per antica consuetudine tutti gli uffici dell'Ordine rimangono vacanti e si dovrà procedere a una nuova nomina dei superiori.

CASI CHE POSSONO VERIFICARSI TRA LA CONVOCAZIONE E CONCLUSIONE DEL CAPITOLO GENERALE

126. Se nel tempo prossimo allo svolgimento del capitolo locale rimanesse vacante l'ufficio del superiore e non è stato

nominato un superiore *ad tempus*, il primo consigliere diventa preside provvisorio del capitolo. Eletto il segretario, si procede alla elezione del preside definitivo del capitolo, che avrà diritto di intervenire al capitolo provinciale.

127. Il superiore locale che per gravi motivi non può partecipare al capitolo provinciale, può delegare un altro vocale della sua comunità.

128. Se il provinciale, per malattia o per altra ragione, è impedito di prendere parte al capitolo provinciale ormai imminente, presiede il capitolo il primo consigliere.

129. Se nella imminenza del capitolo locale, qualche vocale rinuncia o è legittimamente impedito, il capitolo si tiene ugualmente, affinché non si rechi danno agli altri.

130. Se il segretario o qualcuno dei definitori è impedito, durante il capitolo, di adempiere al proprio ufficio, vi provveda il capitolo stesso.

I BENI TEMPORALI

CAPITOLO I

LA PROPRIETÀ DEI BENI

131. L'Ordine, riconosciuto nella sua personalità giuridico-canonica (bolla *Illius qui pro gregis* – 21 settembre 1591) (can. 634 §1), richiede a ciascuno e a tutte le entità che lo compongono l'impegno della corresponsabilità nella condivisione delle risorse economiche secondo la missione voluta da San Camillo e le disposizioni del diritto proprio.

L'insieme dei beni immobili e mobili, dei diritti e dei rapporti attivi e passivi della persona giuridica, unitariamente considerato, costituiscono il patrimonio della casa generalizia. I beni legittimamente assegnati (can. 1291) alla persona giuridica come dote permanente – sia strumentali o beni redditizi – sono al fine di agevolare il conseguimento dei fini istituzionali e garantire l'autosufficienza economica. Inoltre appartengono alla casa generalizia i beni previsti dal can. 668 §3 acquisiti dai religiosi da essa dipendenti, i proventi delle opere immediatamente soggette al superiore generale e i contributi – determinati dal diritto proprio dell'Ordine – versati dalle province [o circoscrizioni analoghe] alla casa generalizia.

132. L'insieme dei beni immobili e mobili, dei diritti e dei rapporti attivi e passivi della persona giuridica, unitariamente considerato, costituiscono il patrimonio della

provincia o entità analoghe. I beni legittimamente assegnati (can. 1291) alla persona giuridica come dote permanente – sia strumentali o beni redditizi – sono al fine di agevolare il conseguimento dei fini istituzionali e garantire l'autosufficienza economica.

133. Il patrimonio delle singole case è costituito dai beni immobili e mobili che vengono assegnati a una casa nella erezione canonica e da quelli che, a qualsiasi titolo, pervengono alla casa stessa o ai membri della comunità (C 127).

134. In campo legale siano adottate in ogni circoscrizione quelle forme giuridiche di dominio e di amministrazione che, secondo le leggi vigenti, garantiscono meglio la tutela, la difesa e l'uso dei beni affidati a noi dalla divina Provvidenza.

135. Per provvedere alle necessità economiche della casa generalizia e di quanto da essa dipende, la consulta – dopo aver sentito il parere dell'ufficio centrale per l'economia – determina all'inizio di ogni anno il contributo delle singole province.

Parimenti, il superiore provinciale, con il consenso del suo consiglio, stabilisca il contributo annuale che ogni casa deve versare alla cassa provincializia.

136. I beni mobili delle case, non necessari al sostentamento dei religiosi e alla manutenzione degli edifici e di altre cose, devono contribuire al bene di tutta la provincia, secondo un equo giudizio del provinciale e del suo consiglio, sentito il parere del capitolo locale.

137. I provinciali con il consenso dei rispettivi consigli possono concordare tra di loro, in casi gravi e urgenti, l'aiuto economico da darsi da una provincia all'altra.

Inoltre, per causa urgente, la consulta generale, dopo aver sentito i provinciali, può disporre dei beni delle province, rispettando l'equità e non compromettendo la sicurezza economica della provincia contribuente.

138. I provinciali con il consenso dei rispettivi consigli possono stabilire che anche i beni immobili di una o più case possano essere gravati da oneri o alienati in caso di necessità o di utilità della provincia; occorre tuttavia l'approvazione del capitolo locale della casa o delle case interessate; oppure, in mancanza dell'approvazione, un decreto della consulta generale; in ogni caso, si osservi il diritto universale e proprio.

CAPITOLO II
L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI IN GENERE
(C 127-128)

139. L'ufficio di economo locale, sebbene più opportunamente distinto dall'ufficio di superiore, non è incompatibile con questo ufficio quando lo esige la necessità.

140. È compito degli economisti provvedere alle necessità ordinarie della comunità e aver cura di tutti i beni.

141. Gli economisti non possono, senza il legittimo consenso del superiore, stipulare contratti onerosi, iniziare procedimento legali, intentare cause in tribunale e concludere altri affari di maggiore importanza determinati dal diritto universale e proprio.

142. Tutti i superiori, di qualsiasi grado, potranno tenere presso di sé una somma conveniente per le necessità correnti, purché la nota delle spese venga registrata esattamente nel libro dell'amministrazione.

143. I titoli di credito e gli oggetti preziosi siano depositati nella cassa comune e il denaro non necessario alle spese quotidiane depositato in banca. I libretti bancari, qualora le leggi civili non lo vietino, siano intestati all'Ordine con la

firma di almeno due religiosi, e cioè il superiore e ordinariamente l'economo, in modo che ogni prelievo di denaro possa effettuarsi sia dall'uno che dall'altro.

144. Le offerte per le messe, fondate e manuali, siano fedelmente registrate secondo il metodo stabilito dalla competente autorità, affinché gli obblighi risultino sempre in modo chiaro.

145. La contabilità sia redatta diligentemente dall'economo in modo che la situazione economica risulti sempre precisa ad ogni eventuale verifica.

146. I superiori provinciali, per quanto riguarda le spese straordinarie che essi possono fare con o senza il consenso del consiglio si attengano alle norme da stabilirsi dalla consulta generale; avvertendo che per spesa ordinaria si intende quanto è necessario ad una normale e dignitosa amministrazione della vita religiosa o alla manutenzione ed eventuale sostituzione delle cose. Per alienare i beni, per contrarre debiti e oneri a qualsiasi titolo si osservi il diritto universale e proprio.

147. Il superiore generale può prelevare dalla cassa generalizia quanto è necessario per le spese destinate al bene dell'Ordine e all'esercizio del suo ufficio, dando relazione delle spese nei libri di amministrazione. Per alienare i beni e per contrarre debiti e oneri a qualsiasi titolo, è necessario il consenso della consulta generale.

148. L'economo può essere rimosso dal suo ufficio solo per motivo grave: l'economo locale dal superiore provinciale con il consenso del suo consiglio; l'economo provinciale e generale dal superiore generale con il consenso della consulta generale.

CAPITOLO III
L'AMMINISTRAZIONE
DEI BENI DELLE SINGOLE CASE

149. Dopo la nomina o la conferma del superiore della casa, il superiore provinciale, sentito il parere del consiglio locale, nomini con il consenso del suo consiglio, un religioso da preporre all'amministrazione della casa come economo locale.

150. In ogni provincia il superiore provinciale con il consenso del suo consiglio, stabilisca il modo con cui debbono essere esaminati e approvati lo stato economico e l'amministrazione delle singole case e i registri amministrativi affidati all'economo (DG 152).

151. All'inizio del nuovo anno, le singole case presentino al superiore provinciale il bilancio economico preventivo, attentamente preparato, delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie previste per l'anno in corso, affinché il provinciale con il suo consiglio e con l'economo provinciale possa conciliare meglio, per il bene della provincia, le necessità delle case con le loro disponibilità. Tale bilancio, compilato dal capitolo locale e rivisto e approvato dal consiglio provinciale, diventerà per le case una norma da osservare e da non mutare senza il consenso del provinciale (*Ordo Capitulorum* 31).

152. Ogni anno venga presentato al provinciale il bilancio consuntivo dell'anno precedente firmato dal superiore, dai consiglieri, dall'economo e dai revisori stabiliti a norma dell'articolo 150 delle disposizioni generali; il provinciale con l'economo provinciale, lo esamini attentamente e, se occorre, vi apponga le dovute osservazioni. Copia di tale relazione si conservi nell'archivio della casa e della provincia (DG 150).

CAPITOLO IV
L'AMMINISTRAZIONE
DEI BENI DELLE PROVINCE

153. L'economo provinciale, nominato dal superiore provinciale con il consenso del suo consiglio e confermato dalla consulta generale, è soggetto direttamente al provinciale per ciò che riguarda il suo ufficio.

154. La cassa provinciale assume le spese per gli impegni generali della provincia, per il sostentamento delle case di formazione, per i contributi da versare alla cassa generalizia, per la diffusione dell'Ordine e delle sue opere.

155. In ogni provincia il superiore provinciale e il suo consiglio provinciale stabiliscono il modo con cui l'economo provinciale deve rendere conto dell'amministrazione e da quali persone dovranno essere esaminati i registri della contabilità (DG 157).

156. Il superiore provinciale con il consiglio e l'economo provinciale esaminano i bilanci delle case inviati a lui dai superiori locali; ogni anno compila un bilancio economico generale di tutta la provincia, particolareggiato e completo, redatto in base alle relazioni delle case ed esaminato a norma dell'articolo precedente, firmato da lui, dai consiglieri

provinciali, dall'economo provinciale e munito di regolare timbro; tale bilancio dev'essere inviato alla consulta generale.

157. È compito del superiore provinciale e del suo consiglio provinciale preporre un amministratore alla direzione amministrativa di particolari attività direttamente dipendenti dalla provincia, quali: associazioni, stampa, bollettini. Allo stesso superiore provinciale e suo consiglio spetta determinare la somma di denaro oltre la quale l'amministratore deve chiedere il consenso al superiore provinciale e suo consiglio. L'amministratore deve rendere conto di tutto a norma dell'articolo 155 delle disposizioni generali.

LA COSTITUZIONE E LE DISPOSIZIONI
(C 133-134)

158. La traduzione della costituzione e disposizioni generali nelle varie lingue, dall'originale italiano, deve essere approvata dalla consulta generale.

159. Nessun superiore, di qualunque grado, ha facoltà di concedere dispense generali dalla costituzione e dalle disposizioni. Tuttavia, per una giusta causa o per un bene maggiore, i superiori locali, nell'ambito della propria comunità, i provinciali nella provincia e il generale in tutto l'Ordine, possono, con prudenza, dispensare da qualche articolo in materia disciplinare, purché si tratti unicamente di singole persone o di casi transitori; diversamente, la dispensa spetta al superiore generale, dopo aver sentito i consultori.

160. Le dispense di maggiore importanza si concedano, ordinariamente, per iscritto. I superiori esercitino tale facoltà in aiuto ai religiosi nelle loro necessità, infermità e utilità. Evitando, tuttavia, di favorire il rilassamento nella disciplina religiosa; non superino, comunque, i limiti delle facoltà concesse loro dal diritto e osservino le prescrizioni canoniche.

161. Ogni religioso abbia il testo integrale della costituzione e delle disposizioni generali e si sforzi di imprimerselo nello spirito e nella mente. Si pongano sovente alla riflessione comune gli argomenti e i temi delle due prime parti della costituzione.

Tutti si impegnino a vivere lo spirito della costituzione e delle disposizioni generali, per realizzare la missione camilliana nella Chiesa e nel mondo.

ORDO CAPITULORUM
REGOLAMENTO DEI CAPITOLI

I CAPITOLI LOCALI IN PREPARAZIONE AL CAPITOLO PROVINCIALE

1. Compiuto l'appello nominale dei singoli capitolari e designati tra essi dal preside i due scrutatori, si procede all'elezione del segretario capitolare, scelto sempre tra i membri del capitolo. Si passa, poi, alla trattazione delle questioni.
2. Gli atti dei capitoli locali siano trasmessi sollecitamente al superiore provinciale.

I CAPITOLI PROVINCIALI IN PREPARAZIONE AL CAPITOLO GENERALE

3. Fatto l'appello dei vocali e designati dal preside i due scrutatori, si procede alla elezione del segretario capitolare.
4. I superiori presentino la relazione economica della propria casa e il provinciale, quella relativa al bilancio provinciale, ossia ai beni della provincia nel suo insieme. Tutte queste relazioni sullo stato economico, esaminate dal capitolo provinciale, vengano redatte in un'unica relazione da trasmettere alla consulta generale (insieme agli Atti del capitolo) cui spetterà di presentarlo al capitolo generale.

5. Trattati e decisi tutti i problemi in discussione, si procede alla elezione dei religiosi e dei rispettivi sostituti che parteciperanno al capitolo generale. La elezione sia fatta in modo che si passi alla elezione del successivo religioso soltanto dopo che il precedente è già stato eletto; lo stesso si faccia anche nella elezione dei sostituti. Il criterio, basato sul numero dei vocali, è il seguente, sia per le province che le vice province:

da 1 a 29: il (vice) provinciale più un religioso eletto;

da 30 a 100: il (vice) provinciale più due religiosi eletti;

da 101 a 200: il (vice) provinciale più tre religiosi eletti;

da 201 a 300: il (vice) provinciale più quattro religiosi eletti.

Le delegazioni con meno di 12 vocali si uniscono alla provincia madre; quelle che hanno almeno 12 vocali partecipano al capitolo generale con il proprio delegato di diritto; ed infine, se hanno almeno 30 vocali partecipano con il delegato di diritto e un religioso eletto.

6. Nelle province e nelle vice province, dove i capitoli locali non possono svolgersi, si tiene direttamente un capitolo provinciale al quale hanno diritto di partecipare tutti i vocali della provincia per eleggere il rappresentante o i rappresentanti e per trattare i problemi di maggiore importanza. In proposito si osservi quanto è prescritto per i capitoli provinciali in preparazione al capitolo generale.

Tutti i vocali hanno il diritto di intervenire a tale capitolo. I rappresentanti vengono eletti sia con i voti dei vocali presenti, sia mediante le schede di quelli che sono legittimamente assenti; gli assenti, però, inviano le schede numerate, che valgono per ogni scrutinio eventualmente necessario.

Se invece, per particolari circostanze, neanche questa forma di capitolo fosse possibile, i rappresentanti vengano eletti mediante le schede che i vocali manderanno al provinciale e che saranno da lui aperte alla presenza dei consiglieri; in questo caso vale la maggioranza relativa ottenuta in un solo scrutinio.

LA CONVOCAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEL CAPITOLO GENERALE

7. Terminati i capitoli provinciali, la consulta generale trasmette sollecitamente ai vocali che parteciperanno al capitolo generale, le proposte e le deliberazioni formulate dai capitoli provinciali o dalla stessa consulta generale in preparazione al capitolo generale.

8. Il segretario generale, su incarico della consulta, dichiara formalmente in quale giorno avrà inizio il capitolo generale. Insieme all'atto di convocazione, da affiggere nella casa generalizia, venga pubblicato l'elenco dei vocali aventi diritto di partecipare al capitolo.

9. Fino alla elezione dei definitori, che succederanno agli scrutatori, il vicario generale sia primo scrutatore, e il consultore più anziano per prima professione sia secondo scrutatore, purché egli non sia già segretario.

10. Nella prima sessione, il segretario generale, che svolgerà il suo compito fino alla elezione del segretario capi-

tolare, procede alla verifica dei capitolari chiamandoli per appello nominale.

11. In seguito, su mandato del preside, il segretario interroga i capitolari circa eventuali irregolarità verificatesi nei capitoli locali o provinciali in preparazione al capitolo generale e tali da rendere invalidi o illeciti gli atti, specie le elezioni. È facoltà dei capitoli sanare i difetti di liceità, mentre per quelli di validità occorre il ricorso alla Santa Sede. Quindi il segretario interroga di nuovo i capitolari, per sapere se ritengano il capitolo generale riunito regolarmente, legittimamente e validamente. Se non ci sono opposizioni riconosciute valide dall'assemblea, il preside dichiara formalmente aperto il capitolo generale

12. Il segretario generale invita per nome tutti i superiori provinciali a presentare gli atti dei capitoli provinciali, che dovranno essere diligentemente esaminati. Per ultimo venga indetta la sessione successiva, cosa che si farà in ogni sessione.

13. Nella seconda sessione, in primo luogo, si elegge il segretario capitolare che ha il compito di trascrivere accuratamente negli atti tutto quello che viene trattato nelle sessioni. Possibilmente, sia affiancato da un aiuto segretario precedentemente scelto dalla consulta generale fra i religiosi non partecipanti al capitolo generale.

14. Quindi, il superiore generale presenta una relazione sullo stato dell'Ordine. Dopo di ciò si procede subito all'elezione del nuovo preside. Poi si eleggono tra i capitolari

quattro definitori generali, mediante un'unica scheda in cui si scrivono quattro nominativi. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Il nuovo preside e i definitori prendono posto al tavolo del definitorio, ceduto loro dal generale e dai consultori; i due definitori più anziani per prima professione fungono da scrutatori.

15. Subito dopo, la consulta generale uscente consegna al definitorio i sigilli dell'Ordine, mentre il timbro del capitolo generale viene consegnato al segretario capitolare.

16. Con lo stesso metodo usato per i definitori, vengono eletti dal capitolo almeno tre capitolari, che dovranno attentamente esaminare le relazioni economiche presentate dal superiore generale e dai superiori provinciali per riferirne al capitolo, al quale spetta quindi dare un giudizio definitivo circa la passata amministrazione.

17. Durante il capitolo generale, il governo dell'Ordine spetta al preside eletto dal capitolo, fino alla elezione del nuovo superiore generale; l'uno e l'altro sono assistiti dai definitori in qualità di consultori.

18. Nel definitorio, che deve riunirsi almeno una volta ogni giorno, il preside e i quattro definitori vagliano e dispongono le questioni da trattare nella sessione successiva. Il definitorio ha la stessa autorità della consulta generale, esclusa la facoltà della nomina dei superiori provinciali.

19. L'elezione del nuovo superiore generale si fa nella sessione proposta dal definitorio e confermata dallo stesso

capitolo, non prima, però, del settimo giorno dall'inizio del capitolo. Nel giorno stabilito, dopo aver compiuto gli atti preparatori secondo il rituale, si procede alla elezione.

20. Quando per la convergenza dei voti l'elezione è compiuta, il preside o, nel caso in cui egli stesso sia stato eletto, il primo scrutatore, proclama ad alta voce l'avvenuta elezione secondo questa formula: «Io N.N., a nome di questo capitolo generale dichiaro N.N. eletto superiore generale dell'Ordine dei Ministri degli Infermi».

21. Se l'eletto rinuncia, il definitorio rinvii la nuova elezione alla prossima sessione.

22. Dopo che il superiore generale è stato eletto e ha pronunciato la professione di fede, tutti i religiosi presenti nella casa sono chiamati a prestargli ossequio e l'elezione è annunciata a tutto l'Ordine.

23. Se viene eletto superiore generale uno dei definitori, questi prende immediatamente l'ufficio e il posto del preside; se nel capitolo è presente una persona delegata dalla Santa Sede, il superiore generale eletto sarà primo definitore e scrutatore, e colui che era preside subentra nell'ufficio di secondo definitore e scrutatore. Se nessuno dei definitori viene eletto a tale ufficio, colui che era preside torni tra i capitolari.

Se viene eletto generale il segretario, si elegge subito un altro segretario.

Nell'eventualità che il generale eletto non faccia parte del capitolo, lo si inviti quanto prima per mezzo di una

comunicazione del definitorio e, nel frattempo, il governo rimanga al preside e ai definitori; se, trascorso il tempo determinato dal capitolo, l'eletto non fosse ancora giunto, si continui il capitolo. Sciolto infine il capitolo, qualora il nuovo eletto tardasse ad arrivare, il primo consultore eserciterà l'ufficio di vicario generale.

24. Dopo l'elezione del vicario generale, si procede a quella degli altri consultori generali riservando un debito intervallo di tempo per l'elezione di ciascuno di loro e tenendo in conto vari elementi quali: le capacità e le competenze personali per assolvere l'incarico specifico (formazione, ministero, missione), la pluralità di lingua e di cultura all'interno della consulta generale, la rappresentatività geografica e le due componenti dell'Ordine (padri e fratelli).

Non può essere eletto consultore un religioso di quella provincia alla quale appartiene il superiore generale, e possibilmente non vengano eletti due consultori della stessa provincia. Nessuno può essere eletto consultore per tre volte consecutive.

Se gli eletti fossero assenti, è compito del definitorio d'informarli dell'ufficio loro conferito, perché si rechino quanto prima nella casa generalizia. Se invece possono giungere al capitolo, godono in esso della voce attiva e passiva. Il capitolo non si scioglie prima che gli eletti abbiano espresso l'accettazione.

25. terminate le elezioni e conclusa la stesura dei decreti capitolari, il preside propone lo scioglimento del capitolo. Nel caso rimanga qualcosa indecisa, ascoltato il parere dei

singoli capitolari, si procede a risolverla con voto segreto. Esaurite le votazioni, il preside dichiara chiuso il capitolo.

ALTRI CAPITOLI

26. Il capitolo generale straordinario, nel quale non avvengono elezioni, è presieduto dal superiore generale coadiuvato dai consultori; perciò si omettono le elezioni del preside, dei definitori, del segretario e tutto ciò che riguarda le elezioni (C 125).

27. Il capitolo provinciale o vice provinciale straordinario si svolge secondo le norme stabilite per gli altri capitoli provinciali (C 125).

28. I capitoli locali sono costituiti dal superiore locale in qualità di preside, e dai vocali della casa. Il superiore provinciale ha facoltà di presiedere i capitoli locali che si tengono nella sua provincia; allo stesso modo il superiore generale ha facoltà di presiedere i capitoli provinciali straordinari e i capitoli locali in tutto l'Ordine (C 122).

29. La convocazione dei capitoli locali spetta al superiore locale; tale convocazione, che determina anche le questioni da trattare, deve essere fatta tre giorni prima dell'inizio del capitolo (C 122).

30. Nel primo capitolo locale, dopo la nomina o la conferma del superiore, si elegge il segretario del capitolo, che

ha il compito di trascrivere fedelmente quanto viene trattato nei capitoli.

31. Il superiore è tenuto a sottoporre al voto deliberativo del capitolo locale il bilancio preventivo, che deve essere presentato al provinciale all'inizio dell'anno. Per tutte le spese non previste nel suddetto bilancio, e che si rendessero necessarie durante l'anno, si emanino apposite norme nelle disposizioni provinciali (DG 151).

32. Il superiore e i suoi consiglieri, ai quali spetta risolvere le questioni dibattute nel capitolo consultivo, tengano in gran conto il parere unanime dei vocali e non se ne allontanino senza un motivo molto grave, che loro stessi dovranno valutare. Quando si tratta di questioni da ratificarsi dai superiori maggiori, insieme alla decisione del consiglio locale devono essere presentati anche gli atti del capitolo locale consultivo.

INDICE ANALITICO DELLE VOCI COMUNI

A

Abitazione: ambiente riservato ai religiosi **C21**; negli ospedali **DG27**.

Abito: religioso, **DG43**.

Abrogazione: della costituzione **C134** delle disposizioni generali **C118**; delle disposizioni provinciali **C120**.

Accettazione della malattia: **C46**.

Accoglienza: **C18**.

Affetto materno: verso gli infermi **C44**.

Aggiornamento: degli educatori **C78**; dei religiosi **C87**.

Aiuto: vicendevole **C16**; ai fratelli in difficoltà **C18**; del superiore agli altri **C23**; ai malati non credenti **C50**; economico tra case, province e Ordine **C130**; alle nostre missioni **DG34**.

Amicizia: di Dio **C13**; per i malati di diversa religione o non credenti **C50**.

Amministrazione dei beni: (vedi «Beni materiali»).

Ammissione: al noviziato **C95**; alla professione perpetua **C83**; ai ministeri e ai sacri ordini **DG44**; di un religioso da un altro istituto **DG65**.

Amore: Dio fonte di amore **C2**; Incarnazione: pienezza di amore **C3**; Cristo congiunse l'amore verso il prossimo con il primo comandamento **C4**; amore diffuso dallo Spirito Santo **C6**; abbiamo creduto all'amore **C11**; siamo ministri dell'amore di Cristo **C13**; oblativo e candidati **C73**.

Animazione: degli operatori sanitari **C52**; dei laici **C54**; vocazionale **C70**.

Anziani: (vedi anche «cronici») confratelli **C18**, **C59**.

Apostolato: finalità **C12**; rivolto agli infermi **C48**; ai malati terminali **C49**; animazione dei laici **C54**; mezzo di formazione **C86**, **87**; nel noviziato **C80**; il ruolo del superiore **C22**; tema di capitoli locali e provinciali **C120**, **121**; sostegno materiale dell'apostolato **C129**; mezzi di comunicazione sociale per l'apostolato **DG16**.

Appartenenza: ad una provincia **C95**; incardinazione ad un'altra provincia **DG66**.

Approvazione: di proposte per il capitolo generale **C120**; di decisioni prese nei capitoli provinciali e locali **C126**.

Archivio: per atti e documenti della provincia e delle case **DG80**; dell'Ordine **DG84**.

Ascesi: **C67**.

Ascolto: della Parola di Dio **C39**; reciproco **C66**.

Assenza: dal noviziato **C79**; dalla casa **C91**; del superiore **DG101**; dal capitolo generale **C123**; dei consultori eletti **OC24**.

Assistenza: (vedi «infermo») ai cronici **C48**.

Associazioni: a vantaggio degli infermi **C57**.

Attenzioni: agli infermi e promozione della salute **C45**; ai familiari **C53**.

Atti: comunitari **C20**, **67**; registri prescritti dalle disposizioni provinciali **DG80**; atti della consulta generale **DG85**; del consiglio provinciale **DG106**; del capitolo locale **OC2**; del capitolo provinciale **OC12**; del capitolo generale **OC13**.

Attitudini: personali **C19**; al dialogo **C73**.

Attività: lavorativa dei candidati **C76**; ministeriale durante il noviziato **C80**; apostoliche **C86**.

Autorità: decisionale **C23**; rispetto **C73**; autorità del capitolo generale **C113**; del preside del definitorio **OC17**

B

Battesimo: **C26**.

Beatitudini: di Cristo e del Fondatore **C33**, **C60**.

Bene comune: **C130** **131**, **132**.

Benefattori: ospitalità **C21**; ricordo nella Messa **DG5**.

Beni materiali: scopo **C130**; uso **C34**; condivisione dei beni **C16**; norme giuridiche **DG134**.

Beni materiali e amministrazione:

1. *In genere:* **C127**; proprietà, uso e amministrazione **C128**; destinazione **C129**; rapporti tra case, province e Ordine **C130**; economo generale, provinciale e locale **C131**; loro compiti **DG140**; uso dei beni **DG141**, **142**; depositi; intestazione dei libretti bancari **DG143**; le offerte delle messe **DG144**; contabilità **DG145**; spese straordinarie **DG146**; rimozione dell'econoimo **DG148**.
2. *Singole case:* nomina dell'econoimo locale **DG149**; ufficio di economo **DG139**; la gestione economica **DG150**; amministrazione delle case di cura **DG28**; bilancio preventivo annuale **DG151**; stato economico da presentare e approvare nel capitolo provinciale **OC4**.
3. *Singole province:* nomina dell'econoimo provinciale **DG153**; patrimonio della provincia **DG151**; spese a carico della cassa provinciale **DG154**; amministrazione **DG155**; lo stato economico della provincia da trasmettere alla consulta **DG156**; norme circa spese straordinarie **DG146**; lo stato economico da presentare e approvare nel capitolo provinciale **OC4**; lo stato economico delle

- province e delle singole case da presentare al capitolo generale **OC4**; amministrazioni particolari **DG157**.
4. *Ordine*: elezione dell'economo generale **C100**; suoi compiti **DG86**; spese a carico dell'Ordine **DG147**.

Bilancio preventivo annuale: in ogni casa **OC31**, **DG151**;
spese non previste **OC31**.

Bisogni: degli infermi **C51**.

C

Calamità: assistenza agli infermi nelle c. **DG14**.

Cambiamenti: (vedi «mutazioni»).

Camillo: Fondatore dell'Ordine **C1**; «nuova scuola di carità» **C8**, **9**; il suo esempio **C12**, **C44**, **C69**; le beatitudini del Fondatore **C60**; il suo spirito **C33**, **C69**.

Candidati: la loro parte nella formazione, documenti della Chiesa e regolamento di formazione **C72**; attitudini e virtù da sviluppare, evoluzione sessuale e affettiva **C73**; relazione con Dio, dimensione spirituale ed ecclesiale **C74**; approfondimento del carisma e vita camilliana **C75**; preparazione per il ministero **C76**; esercizio delle attività apostoliche e collaborazione con altri **C86**; relazioni con società, coetanei, famiglia e gruppo educativo **C77**.

Capacità: di acquistare e possedere **C34**; competenze e servizio **C43**.

Capitolari: partecipanti al capitolo generale **C113**; provinciale **C120**; partecipazione di professi temporanei a capitoli provinciali e locali **DG119**.

Capitolo:

1. *In genere:* partecipazione e questioni trattate **C112, 123**; norme **C124**; capitoli straordinari **C125**; periti non capitolari **DG118**; partecipazione di religiosi di voti temporanei **DG119**; ratifica delle decisioni **C126**.
2. *Capitolo generale:* preside **C112** e sue facoltà **C116**; significato del capitolo e membri partecipanti **C113**; tempo e luogo **DG116**; limitazioni di facoltà dopo la convocazione **DG117**; religiosi di voti temporanei ed eventuale partecipazione **DG119**; proposte anche di singoli religiosi **DG120**; trasmissione delle proposte **OC7**; scrutatori di diritto **OC9**; prima sessione **OC10**; interrogazione circa la legittimità **OC11**; condizione per la validità **C119**; atti dei capitoli provinciali **OC12**; seconda sessione **OC13**; relazione circa lo stato dell'Ordine, elezione del nuovo preside del capitolo e del definitorio **OC14**; consegna dei timbri dell'Ordine **OC15**; competenze **OC17**; definitorio: compiti, facoltà **OC18**; compiti del capitolo generale **C112, 115**; consegna delle relazioni economiche **OC4**; l'elezione del superiore generale **OC19**; casi particolari **OC23**; in caso di rinuncia **OC21**; «Uffici» vacanti **DG125**; elezione dei consultori **OC24**; scioglimento del capitolo generale **OC25**.
3. *Capitolo generale straordinario:* convocazione **C125**; preside **OC26**.
4. *Capitolo provinciale:* a) in preparazione del capitolo generale: membri scrutatori, segretario **DG122, OC3**; stato economico delle case e provincia **OC4**; disposizioni provinciali **C120**; elezione dei delegati e di sostituti per il capitolo generale **OC5**; sostituto del provinciale

per il capitolo generale **DG123**; per la validità delle decisioni **C126**; b) capitolo provinciale straordinario: convocazione **C125**; svolgimento **OC27**.

5. *Capitolo locale*: partecipanti **OC28**; partecipazione dei professi temporanei **DG119**; in preparazione al capitolo provinciale **C122**; convocazione **DG121**; intervento del provinciale **DG121**; scrutatori e segretario **OC 1**; finalità e problemi da trattare, atti **C122**; decisioni da approvare **C126**; bilancio preventivo e consultivo **OC31**; per alienazione o vincoli sui beni immobili **DG138**; contributo alla cassa provinciale **DG135**.

6. *Casi vari*: **DG126, 127, 128, 129, 130**.

Carisma dell'Ordine: **C9**; si esprime e si attua nelle opere di misericordia **C10, 11, 14**; impegno vocazionale e nella formazione **C70, 75, 81**.

Carità: verso il prossimo **C4**; nella chiesa **C7**; nella vita dei religiosi **C14**; verso chi lascia l'Ordine **C88**; verso gli infermi **C1, 44**.

Casa: erezione e soppressione **C96**; di noviziato **C79**; di formazione **C84**; canonicamente eretta **C91**; entità giuridica **C127**; collaborazione economica **C130**; aiuto alle case più povere **DG8**; amministrazione **C131**; messe particolari **DG5**.

Case di cura proprie: finalità e competenze **DG28**.

Castità: uno dei consigli evangelici **C26**; esempio di Cristo **C30**; suo significato **C31**.

Causa dei servi di Dio: sono affidate al postulatore **DG95**.

Celebrazione eucaristica: **C62**.

Celibato: **C30**.

Chierici: (vedi «stato clericale»).

Chiesa: l'Ordine parte viva della Chiesa **C1**; comunione fraterna **C6**; i poveri e i sofferenti immagine del Cristo **C7**; necessità più urgenti **C10**; l'esempio della Chiesa primitiva **C15**; la Chiesa locale e universale **C21, C57**; inseriti nel mistero della Chiesa **C26**; dimensione missionaria **C56**; la promozione del carisma **C70**; animazione vocazionale **C71**; varietà di istituzioni ecclesiastiche **C54**; il nostro è un istituto clericale **C90**; le pratiche comuni di pietà **DG36**.

Collaborazione: con il superiore **C24**; con altri religiosi, clero diocesano, laici e associazioni di apostolato **C57**; interdisciplinare **DG22**; tra confratelli, case e provincia **C58**; durante la formazione **C78,86**.

Colloquio: con gli infermi **C47**; con altri che la pensano diversamente da noi **DG24**.

Comandamento: primo e secondo **C4, 17**.

Competenze e preparazione specifica: nell'esercizio del nostro ministero **C58, 85, 87**.

Compiti: del capitolo generale **C115, 118**; del capitolo provinciale **C120**; dei capitoli locali **C122**; nostri specifici e obbedienza **C40**.

Comprensione: verso confratelli in difficoltà **C18**; verso gli infermi **C44, 45**.

Comunicazione sociale: mezzi, prudenza e discrezione nell'uso **C20**; per apostolato **DG16**.

Comunione: nella Chiesa **C6**; di beni spirituali e materiali **DG11, C130**; tra confratelli **C17**; con Dio **C31, 37**

Comunità: ecclesiale **C15**; alimentata dalla parola di Dio e dai sacramenti **C16, 62**; la nostra nuova famiglia **C18, 19, 91**; l'orario **C20**; unione con altre comunità **C21**; ruolo del superiore **C22, DG1**; rapporti superiore con confratelli **C23, 24**; la povertà **C35**; comunità ospedaliera **C52**;

discernimento comunitario **C58**; componente formativa **C80, 84**; la provincia e l'insieme di comunità locali **C93**.

Conferma: del superiore generale **C97**; del superiore provinciale e locale **C103, 107, DG112**.

Confessioni religiose: diverse dalla nostra **C50**.

Conforto: agli infermi **C45**.

Confratelli: anziani e inabili **C18**; santa Messa per confratelli defunti **DG5**; rapporti **C22, 24**.

Consacrazione: al servizio del Regno **C26**; battesimale e religiosa **C29**.

Consenso: **C96, 107**.

Consigli evangelici: professione **C16, 25, 28, 83**; e servizio **C11, 25, 27**.

Consiglieri: generali o consultori (vedi «consulta generale» o «consultori generali»); locali (vedi «consiglio locale» o «consiglieri locali»); provinciali (vedi «consiglio provinciale» o «consiglieri provinciali»).

Consiglio locale:

1. *Consiglieri locali:* nomina **DG114**; cessazione o rimozione dall'ufficio **DG115**; il primo consigliere **DG113, 126**; il modo di procedere nel trattare le questioni **OC32**; bilancio consultivo **DG152**.
2. *Con voto deliberativo:* approvazione della relazione annuale **DG57**.
3. *Con voto consultivo:* per la nomina dell'economo locale **DG149**.

Consiglio provinciale:

1. *In genere:* amministrazione dei beni materiali **C131**; modo di procedere **DG104, 105**; atti di ogni deliberazione **DG106**.

2. *Consiglieri provinciali*: proposti, per schede, dai vocali della provincia **DG96**; nominati dalla consulta **C109**; questioni e decisioni **DG104**; in caso di assenza o impedimento del provinciale **DG101**; circostanze specifiche **DG102**, **107**, **123**; il primo consigliere è preside del capitolo provinciale qualora il provinciale sia impedito **DG128**; i consiglieri provinciali sottoscrivono la relazione annuale **DG156**.
3. *Con voto deliberativo*: il consiglio provinciale tratta le seguenti questioni: «*ammissioni*»: ammettere al noviziato e alla professione **C82**; ammettere ai ministeri e agli ordini sacri **DG44**; concedere il passaggio dallo stato religioso laicale a quello clericale **DG55**; stipulare convenzioni con altro provinciale **DG59**; «*nomine*»: nominare i superiori locali **DG112**; nominare il maestro dei novizi **DG44a**; il mastro dei professi **DG44b**; nominare gli economisti locali **DG 149** e l'economista provinciale **DG153**; proporre un amministratore per particolari attività **DG157**; «*rimozioni*»: rimuovere i consiglieri locali **DG115**; il maestro dei novizi **DG44a**; il maestro dei professi **DG44b** e l'economista locale **DG148**; «*case*»: proporre l'erezione o soppressione di case o l'apertura o soppressione o trasferimenti in altra casa dei noviziati **C96**; «*capitoli*»: convocare il capitolo provinciale straordinario; stabilire la celebrazione del capitolo provinciale; approvare le decisioni dei capitoli locali **C125**; «*beni*»: stabilire i contributi delle case alla cassa provinciale **DG135**; stabilire quali beni devono contribuire al bene di una provincia **DG136**; prescrivere il modo dei rendiconti amministrativi da parte dell'economista locale **DG150**; e dell'economista provinciale

DG155; determinare le somme oltre le quali è necessario il consenso del consiglio **DG157**; approvare il bilancio preventivo delle case **DG151**.

4. *Con voto consultivo*: la rimozione di un superiore locale **DG75**; il contributo alla cassa generalizia **DG135**.

Consulta generale

1. *In genere*: è costituita dal superiore generale e dai consultori generali **C99**, **DG 82**; ai consultori è affidata la responsabilità del bene dell'Ordine **DG82**; si notificano alla consulta le prescrizioni effettuate dal visitatore **DG111**; la morte dei religiosi **DG100**; le cose più importanti delle province **DG82**; la relazione annuale **DG99**; il bilancio economico completo e particolareggiato delle province **DG156**; l'elenco dei documenti di ogni novizio **DG48**; convoca e presiede il capitolo generale straordinario **C125**, **OC26**; elegge i consultori generali fuori del capitolo generale **C101**.
2. *Consultori generali*: siano almeno quattro **C99**, **DG82**; sono eletti durante il capitolo generale **C115**, **OC24**; restrizioni **DG82**; funzione e giurisdizione **C99**; incarichi specifici **C100**; sono soggetti al superiore generale **DG82**; rapporti con i provinciali **DG87**.
3. *Consulatore sostitutivo*: **DG90**.
4. *Procedure per le riunioni di consiglio (consulta) generale*: questioni trattate **DG82**; questioni che richiedono il consenso **DG89**; le questioni si decidono con il voto **DG89**; oltre al superiore generale devono essere presenti almeno due consultori **DG90**.
5. *Con voto deliberativo*: la Consulta generale tratta quanto segue:

- «*Costituzione e disposizioni*»: sciogliere difficoltà circa l'interpretazione della costituzione **C134**; approvare la traduzione in altre lingue del testo ufficiale della costituzione e disposizioni **DG158**; ratificare il «regolamento di formazione» delle singole province **DG45, C72**.
- «*province*»: erigere, sopprimere, unire, dividere, delimitare diversamente le province **C96**; erigere le delegazioni **C94**.
- «*case*»: aprire il noviziato o più noviziati nella stessa provincia **C96**; aprire o sopprimere case, assumere le parrocchie **DG35, C10**.
- «*beni materiali*»: stabilire la quota dei contributi alla casa generalizia da parte delle province **DG135**; stabilire norme circa le spese straordinarie da parte dei provinciali **DG146**; in casi gravi e urgenti disporre dei beni delle province **DG137**; approvare l'alienazione o vincoli sui beni immobili, in casi speciali **DG138**; per alienare o contrarre debiti o obbligazioni **DG147**.
- «*elezioni*»: eleggere un nuovo consultore, se ne viene a mancare uno **DG88**; se rimane vacante l'ufficio del generale vi subentra il vicario generale. La consulta elegge un nuovo consultore e, tra i consultori, un nuovo procuratore **C101**; nominare il superiore provinciale **C103**; il consiglio e il primo consigliere provinciale **C108, 109, DG 103**; eleggere l'economo generale **C100**; ratificare la nomina dell'economo provinciale **DG153**; nominare la commissione economica centrale dell'Ordine **DG94**; designare il postulatore per le cause dei religiosi morti in fama di santità **DG95**.

- «*rimozione degli incarichi*»: rimuovere i superiori **DG75** e l'economo generale e provinciale durante il mandato **DG148**.
 - «*ammettere*»: alla professione perpetua **C83**.
 - «*ascrivere*»: un religioso ad un'altra provincia **DG66**; approvare la convenzione tra provinciali circa la voce attiva e passiva dei religiosi trasferiti in un'altra provincia **DG67**.
 - «*stabilire*»: il luogo per la celebrazione del capitolo generale **DG116**; convocare il capitolo generale straordinario **C125**; approvare le decisioni dei capitoli provinciali **C126**.
6. *Con voto consultivo: la dispensa dalla costituzione relativa a materia disciplinare* **DG159**.

Contratto: vedi «convenzione» per contratti onerosi **DG141**.

Contributo: delle province alla casa generalizia e delle case alla cassa provinciale **DG135**.

Convenzione: con l'amministrazione in ospedali non di nostra proprietà **DG27**; per i professi mandati in altre province per la formazione **DG59**; per la voce attiva e passiva dei religiosi passati in altra provincia **DG66**.

Convocazione: del capitolo generale **C113**, **119**; del capitolo provinciale e dei capitoli straordinari **C120**.

Cooperazione: (vedi anche «collaborazione») con Dio **C45**; con i fratelli **C40**, **41**.

Corpo: il corpo di Cristo **C12**, **70**; la promozione della salute **C45**.

Corresponsabilità: **C50**

Correzione fraterna: **C23**, **18**.

Coscienza: libertà di coscienza **C50**; esame **C65**.

Costituzione: obbedienza ai leggitimi superiori **C38**; conformare la nostra vita alla costituzione **C133**; per difficoltà o dubbio in campo pratico ricorso alla consulta **C134**; facoltà di dispensare in materia disciplinare **DG159**; traduzione in altre lingue **DG158**; sia oggetto di riflessione comune e personale **DG161**.

Credenti: malati credenti e non credenti **C 47, 50**.

Cristo: l'Ordine testimonia l'amore di Cristo verso gli infermi **C1**; Cristo manifestazione della bontà di Dio **C3**; Cristo e gli Infermi **C4**; servire Cristo nei poveri **C7**; Camillo ne segue l'esempio **C8**; il mistero di Cristo **C13**; il nuovo popolo **C15**; la comunità radicata in Cristo **C16**; Cristo modello di carità **C17,64**; sequela **C25, 75**; Cristo e la castità **C30**; povero volontariamente **C33**, servo obbediente **C37**; partecipazione al mistero della redenzione **C48**; le parole di Cristo **C60**.

Croce rossa: distintivo dei Ministri degli Infermi **C8**.

Crocifisso: (vedi «Cristo»).

Cronici (malati): **C48, DG 17**.

Culto: (vedi «liturgia»).

Cultura: contesto **C47**; specifica per il nostro ministero **C85**.

Cuore: Cristo vi abita **C25**; la povertà rinforza l'unione **DG11**.

Cura degli infermi: (vedi «infermo»).

Curia Generalizia: segretariati ed altri uffici per il bene dell'Ordine **DG93**; commissione economica centrale **DG94**; postulatore per le cause dei santi (religiosi) **DG95**.

D

Decisioni capitolari: capitolo generale-maggioranza assoluta (50% +1 dei voti), qualificata (2/3 dei voti), semplice **C118**; capitolo locale e provinciale: per la validità **C126**.

Decreti: **DG92**.

Dedizione: ai malati e castità **C32**; al servizio e povertà **C34**; dei candidati **C75**.

Definitorio: è composto dal preside e da quattro definitori **OC17**, elezione **OC14**; competenze **OC17, 18**; propone la sessione per l'elezione del generale e dei consultori **OC19, OC24**; in caso di rinunzia **OC21**; impedimenti **DG130**.

Defunti: preghiera di suffragio **DG4**; Messe per i religiosi **DG5**; per i defunti assistiti dai nostri **DG5**; norme nelle disposizioni provinciali **DG42**.

Delegazioni: dipendono dalla provincia; sono governate dai delegati provinciali; erezione in vice-province **DG71**; condizioni per mandare un delegato al capitolo generale **OC5**.

Dialogo: fraterno **C19**; con il superiore **C24**; attitudine dei candidati **C73**.

Dignità: del malato **C44, 45**.

Diligenza: verso gli infermi.

Dimessi: (vedi «Separazione dall'Ordine»).

Dio: **C1, 2, 3**; e Camillo **C8**; e vita religiosa **C13**; servizio **C15,25**; e provvidenza **C36**; e obbedienza **C38**; e ascolto **C63**; e conversione **C65**; discernere la volontà di Dio riguardo ai candidati **C78**; (vedi anche «Figlio di Dio», «Regno di Dio», «Parola di Dio», e «volontà di Dio»).

Diritti: e doveri **C29**; del malato **C55**; dei professi temporanei **C84**; del superiore vice provinciale **C104**; del superiore locale **C107**.

Discepoli: **C4**.

Discernimento: comunitario **C58**; degli candidati **C73**.

Disciplina e ascesi: **C67**.

Dispensare: **DG 159, 160**.

Disposizioni:

1. *In genere:* le disposizioni generali sono stabilite dal capitolo generale **C118**; quelle provinciali dal capitolo provinciale **C120**; i religiosi devono conformarsi **C133**.
2. *Disposizioni generali:* norme per l'erezione delle vice-province **C94**; norme per il passaggio di un religioso da una provincia all'altra **C95**; modifiche **C118**.
3. *Disposizioni provinciali:* norme circa la «vita religiosa» **DG42**; «formazione» **DG45, 47, 49, 50**; «struttura e persone» **C104, DG80, 102, 112, OC5**; «beni materiali» **OC31, DG150**.

Documenti: della Chiesa **C72**; attestanti l'inizio del noviziato **DG48**.

Dolore: nel Regno di Dio **C5**; alleviare **C45**; interrogarsi **C47**.

Doti: personali **C18**; nei confratelli **C22**; negli educatori **C73**.

Durata: del noviziato **C79**; della formazione **C84**; dei voti temporanei **C83**.

Durata degli incarichi: superiore generale **C97**; consultore **DG82**; superiore provinciale **C103**; consigliere provinciale **DG107**; superiore locale **DG 114**; maestro dei novizi **DG44**; consigliere locale **DG115**.

E

Economia e stato economico: capitolo locale: si esamina anche la situazione economica **C122**; collaborazione nel campo economico e finanziario **C130, DG8**; il modo di esaminare lo stato economico sia stabilito dal consiglio provinciale **DG150**; relazione economica della casa da fare ogni anno **OC4**.

Economo:

1. *In genere:* un religioso idoneo che salvaguarda la povertà e carità insieme **C131**; compiti **DG140**; il consenso del superiore **DG141**; la contabilità **DG145**; rimozione **DG148**.
2. *Economo Generale:* eletto dalla consulta generale **C100**; compiti **DG86, C131**; l'incarico è incompatibile con quello di superiore generale **DG139**; rimozione **DG148**.
3. *Economo provinciale:* ufficio incompatibile con quello di superiore provinciale **DG139**; nomina **DG153**; modalità di amministrazione **DG155**; relazione economica **DG156**; rimozione **DG148**.
4. *Economo locale:* ufficio preferibilmente distinto da quello di superiore locale **DG139**; modalità di amministrazione **DG150**; la relazione economica annuale **DG152**; rimozione **DG148**.

Educatori: (vedi «formazione»).

Elezione: membri dei capitoli generali **C113**; dei consultori generali **C115**; del superiore generale **C97, 115**; del procuratore e pro-vicario generale **C102**; nei capitoli **C124**; dei delegati per il capitolo generale **C120**.

Erezione: di nuove province e case **C96**.

Esempio: di Cristo C37, 38; del superiore C22.
Esercizi spirituali: annuali e ritiri mensili C66, DG41.
Esperienza: di Dio e candidati C74, 80; degli educatori C78.
Esperti: DG118, 28.
Etica: formazione C52.
Eucarestia: C16, 62.
Evangelizzazione e promozione umana: C46, 47.

F

Facoltà: proprie C73; dei superiori (vedi «superiori»); del superiore vice-provinciale; del preside del capitolo generale C116.
Famiglia: umana C12; religiosa C29, 24, 62, 131; le famiglie dei malati C46, 53; la comunità ospedaliera C52.
Fede: operante in Camillo C13; presente nel nuovo popolo C15; parte della sequela di Cristo C25; la fede e la volontà di Dio C39; la fede nella risurrezione C45; la fede nell'accompagnamento degli infermi C47, 48.
Fedeltà: al carisma C58.
Feste: della B.V. Maria C68.
Fiducia: nei confronti del superiore C24.
Fondatore: (vedi «Camillo»)
Formazione:

1. *Dei candidati:* alle virtù umane C73; alla vita di fede C74; alla vita camilliana C75; agli studi C76; alla relazione C77.
2. *Novizi:* all'esperienza di Dio C80; all'approfondimento della vita camilliana C81.
3. *Dei professi temporanei:* C83, 84.

4. *Dei religiosi*: C87.

5. *Degli educatori*: C72, 78.

Fratelli e fraternità: l'esercizio della fraternità su esempio di Cristo C17, 20, 32; con la professione diventiamo fratelli nella famiglia dei Ministri degli Infermi C29; padre e fratelli C43; fratelli con uguali diritti e obblighi C90; riconciliazione con i fratelli C65; la castità è di aiuto per una maggiore comunione C31.

G

Generale: (vedi «superiore generale»).

Gioia e vita consacrata C26.

Giurisdizione: suprema su tutto l'Ordine C97; sulla provincia C103; sulla comunità locale C107.

Giustizia: C73.

Glorificazione: del corpo umano e promozione della salute C45.

Governo: di tutto l'Ordine C97, 99; della provincia C103, 108; (vedi anche «giurisdizione»).

I

Idoneità: degli candidati e dei novizi C78, DG44, 47, 57.

Immacolata Vergine: (vedi anche «Maria Vergine») C68, 74, DG39.

Inabili: confratelli C18.

Inabilità permanente: C46.

Inculturazione: C58.

Indagini: per Relazione statistiche sul nostro ministero **DG31**.

Indizione: (vedi «convocazione»).

Infermità: **C4, 5, DG17**.

Infermo: la testimonianza dell'Ordine **C1**; il mandato di Cristo **C4**; il compito della Chiesa **C7**; i Ministri degli Infermi **C8**; il ministero della misericordia **C12**; vediamo nei malati il Signore **C13**; Dio parla attraverso i sofferenti **C63**; i religiosi malati **C18**; «signori e padroni» **C28**; il quarto voto **C12, 28, 29, DG14**; padri e fratelli impegnati nel servizio globale all'infermo e promozione della salute **C42, 43, 45**; accompagnamento dei famigliari **C46**; assistenza ai credenti **C47**; agli infermi di confessione religiosa diversa e ai non credenti **C50**; ai cronici **C48**; preferenza per i più poveri e abbandonati **C51**; i diritti del malato **C55**; servizio da parte dei religiosi impossibilitati **C59**; pastorale vocazionale per diffondere il carisma **C70**; candidati e servizio **C75**; preparazione sanitaria **DG15, 16**; assistere gli infermi anche a rischio della vita **DG14**; l'amore nell'assistenza **DG26**; non nuove case dov'è impossibile il servizio **DG35**; nelle parrocchie si abbia a cuore l'assistenza agli infermi **DG35**.

Inserimento nell'Ordine: con il noviziato **C80**.

Interpretazione: della Costituzione **C134**.

Irregolarità: per la validità o liceità dei capitoli **OC11**.

Istituto: fine del nostro Istituto **C14, 42, 43**; rapporto con gli altri istituti **C57**; i novizi studiano e sperimentano la vita del nostro Istituto **C79**; partecipazione alle attività **C85, 86**; istituto clericale **C90**.

Istituzioni: caritatevoli nella Chiesa **C7**; civili ed ecclesiastiche pro bisognosi **C54**; degli organismi che aiutano la consulta generale nel governo dell'Ordine **DG93**.

L

Laici: e servizio agli infermi **C54, 57**.

Lavoro: viviamo del frutto del nostro lavoro **C34**; accettando una giusta retribuzione **DG26**; nella formazione **C73**.

Legge: la carità, compimento della legge **C17**(vedi «norme»).

Libertà: e consigli evangelici **C27** e castità **C31**e povertà **C34, 36** e obbedienza **C41**; rispetto della coscienza **C50**; libertà e candidati **C73, 77, 84**.

Libro: delle disposizioni generali **C117**; il prontuario dell'Ordine **DG48**; cronaca di casa e della provincia **DG80, 81**; il libro della «procura» **DG84**.

Licenza: del superiore locale per la predicazione e del provinciale per scritti riguardo a religione e costumi **C111**.

Liturgia: eucaristica quotidiana **C16, 62**; celebrazione della liturgia **C64; DG 36**; partecipazione degli studenti alla vita liturgica **C74**; dei novizi **C80**; delle nostre pratiche di pietà conformi alla liturgia della Chiesa universale **DG36**; liturgia delle ore **DG42**.

Lutto: **C5**.

M

Maestro: degli studenti **DG44**, aiuta nella formazione **C84**; sia ascoltato per la nomina di un suo eventuale aiuto **DG44**; relazione annuale sui religiosi in formazione **DG52**.

Maestro dei novizi: nomina **DG44**; sia ascoltato per la nomina di un suo eventuale aiuto **DG44**; è coadiuvato da cooperatori idonei **DG51**; relazione su ogni novizio **DG52**.

Malato: (vedi «infermo»).

Malattia: («vedi infermità»).

Maria Vergine: modello di vita spirituale, di servizio e di sollecitudine **C68**; devozione a Maria Vergine da parte degli candidati **C74**; celebrazione della festa liturgica di Maria Vergine Immacolata e Madonna della Salute **DG39**.

Maturità: affettiva **C31**; nel servizio **C41**; dei candidati **C72**, **73**, **78**, progressiva **C84**; maturità personale dei religiosi (perpetui) **C87**.

Meditazione: (vedi «orazione mentale»).

Messa: **C16**, **62** messe per religiosi e benefattori **DG5**; nella camera degli infermi **DG33**; norme nelle Disposizioni Generali per i defunti della provincia **DG42**; offerte per le messe **DG144**.

Ministero: **C16**, **39**, **42**, **58**, **62** preparazione adeguata degli studenti **C76**, **85**; esercitazioni pratiche **C81**, **86**; (vedi anche «apostolato»).

Ministri: dell'amore di Cristo verso gli infermi **C13**; degli infermi **C29**; di religioni diverse **C50**.

Misericordia: Ministero **C12** (vedi anche «opere di misericordia»).

Missionari: **DG34**.

Missione: di salvezza **C4**; la nostra **C9, 14, 41**; terre di missione **C51**; missioni **DG 10, 34**.

Mistero: pasquale di Cristo **C5, 13, 26, 48, 49, 65**.

Mondo: la nostra donazione segno del mondo futuro **C31**; solidarietà con i poveri **C36**; mondo della salute **C43, DG16**; salvezza del mondo **C48**; candidati e conoscenza del mondo contemporanea **C73**.

Moribondi: **C49**.

Morte: di Cristo **C5**; senso della malattia e della morte **C47**; morte violenta e improvvisa **C49**.

Mutazioni: di articoli della costituzione e disposizioni generali **C134, 118**; delle disposizioni provinciali **C120**.

N

Nazioni: in via di sviluppo **C51**.

Necessità: locali nel nostro ministero **C10**; degli infermi **C43**; dei poveri e della Chiesa **C35**.

Nomine: dei consiglieri provinciali e locali (vedi «consiglieri»); degli economisti provinciali e locali (vedi «econo- mo»); dei superiori (o vicari) provinciali o locali (vedi «superiori»); membri della commissione economica centrale dell'Ordine **DG94**; designazione del postulatore per la causa dei santi **DG95**; del maestro dei novizi e dei professi ed eventuale loro aiuto **DG44**.

Norme: stabilite nel capitolo generale **C115**; disposizioni generali **C118**; disposizioni provinciali **C120**.

Noviziato/Novizio: scopo, luogo e durata **C79**; contenuti **C80**; vita e spiritualità camilliana **C81**; appartenenza alla provincia **C95**; maestro dei novizi ed eventuale assistente **DG44**; formatori idonei **DG51**; norme per l'ammissione

C83, DG46; documento attestante l'inizio del noviziato **DG48;** periodi di attività formativa fuori dalla casa **DG49;** studi determinati dal regolamento di formazione **DG50;** prima della professione il maestro presenta una relazione su ogni novizio al provinciale **DG52;** dimissione di un novizio **DG53;** prima della professione (temporanea) devono cedere l'amministrazione dei propri beni e disporre del loro uso e usufrutto **DG54.**

Numero: dei capitolari partecipanti al capitolo generale **C113;** numero minimo per la validità del capitolo **C119;** numero dei capitolari «eletti» partecipanti al capitolo provinciale **C120;** numero sufficiente di religiosi per una provincia **C93.**

O

Obbedienza: consiglio evangelico **C11, 24;** imitiamo Cristo **C26, 37;** il significato dell'obbedienza **C38;** responsabilità e cooperazione con i superiori e confratelli **C40;** L'obbedienza ci libera dall'individualismo **C41;** studenti: retto uso della libertà nel rispetto dell'autorità **C73;** solleciti nell'obbedienza **DG12.**

Obbligo: di partecipare ai capitoli **C123;** della costituzione e delle disposizioni dell'Ordine **C133.**

Operatori sanitari: formazione etica **C52;** la collaborazione interdisciplinare **DG22.**

Opere: di misericordia **C7,10,42;** beni destinati alle opere di carità **C129.**

Opere «nostre»: (vedi «case di cura private»).

Opzione: scelta della vocazione **C84;** scelta dello stato clericale o laicale **DG55.**

Orario: C20, DG2.

Orazione: (vedi «preghiera»).

Ordine: l'Ordine ha ricevuto da Dio... C1; San Camillo dedicò sé stesso e l'Ordine al servizio dei sofferenti C8; il carisma dell'Ordine C10, 44; la preferenza per gli infermi più poveri e abbandonati C51, 10; i bisognosi nelle nazioni in via di sviluppo e nelle missioni C51; attività missionarie C56; la pastorale vocazionale e la formazione C70; approfondimento del carisma da parte degli studenti C75; il nostro Ordine è anche una comunità istituzionale C89; è costituito da religiosi e fratelli C90; l'Ordine si divide in province C92; è persona giuridica C127; Conservare integro lo spirito dell'Ordine DG30; accogliimento nell'Ordine di religiosi provenienti da altri istituti DG65; il generale può chiamare religiosi a servizio dell'Ordine DG68; il superiore generale si consulta, anche periodicamente, con i provinciali dell'Ordine DG79; l'economista generale amministra i beni dell'Ordine DG86; coadiuvato anche dalla commissione economica centrale DG94; patrimonio materiale dell'Ordine DG131; (vedi anche «Camillo» «Carisma» «Consulta e Consultori», «Ministero», «Provincia», «Superiori»).

Ospitalità: nelle nostre case C21.

Osservanza: della vita comunitaria e dei voti C20, 133.

P

Padre: relazione di Cristo con il Padre C37; con la povertà ci affidiamo alla sua provvidenza C36; ci adoperiamo

affinché i malati si affidino nelle sue mani **C49**; le nostre relazioni con il Padre **C61**.

Padre e Fratelli: **C43**.

Papa: obbedienza **C38**.

Parenti: e benefattori, ospitalità nelle nostre case **C21**.

Parola: di Dio, ascolto **C20**; ricerca della volontà di Dio **C39**; Dio ci parla con la sua Parola **C63**; convertirsi nel confronto con la Parola di Dio **C65**; meditazione e studio **C80**.

Parrocchie: (nostre) e assistenza agli infermi **DG35**.

Partecipazione: alla vita trinitaria **C15**; dei novizi alla vita comunitaria **C80**; dei professi alla vita dell'Istituto **C86**; al capitolo generale **C119**; al capitolo provinciale **C120**; ai ritiri **C66**.

Pastorale: per i malati e familiari **C46, 47**; attenzione particolare per i cronici, terminali e moribondi **C48, 49**; cura per le istituzioni civili ed ecclesiastiche a favore dei poveri **C54**; pastorale vocazionale **C70**; frequentare corsi di pastorale sanitaria **DG15, 16**; libertà di azione **DG27**, nuove forme di presenza e azione nel mondo della salute **DG32**.

Pedagogia: degli educatori **C72, 78**.

Penitenza: (vedi «Riconciliazione»).

Perdono: fraterno **C17**.

Perfezione: nella carità **C17, 27**; del nostro stato **C133**.

Persona: diversità di persone **C18**; rispetto **C22**; l'infermo **C43**; sua centralità **C55**; sviluppo della personalità **C73**.

Personale: ospedaliero: formazione **C52**.

Pietà: (vedi «preghiera»).

Popolo di Dio: **C15, 56**.

Poveri: amore della Chiesa **C7**; Cristo li proclamò beati **C33**; pratichiamo una vita da poveri **C34**; andiamo incontro alle loro necessità **C35**; manifestiamo la nostra solidarietà **C36**; preferenze per i più poveri **C51**; istituzioni civili ed ecclesiastiche per i poveri **C54**; il superfluo destinato ai bisogni **DG10**.

Povertà: sequela di Cristo **C26**; evangelica **C34, 35**; osservanza e testimonianza **C36**; povertà e proprietà **C131, DG 7, 8, 10, 11**.

Predicazione: **C111**.

Preghiera: chi non può esercitare il ministero si senta impegnato con la preghiera **C59**; gli esercizi di pietà **C62, DG36, 42**; l'orazione mentale o meditazione **C64, DG37**; devozioni particolari **C68, 69, DG39**; formazione ed esperienza di Dio **C74, 80**; norme nelle disposizioni provinciali **DG42**.

Preparazione: degli educatori **C78**; teologica, sanitaria e scientifica **DG15**.

Preside: dei capitoli **C112**; del capitolo generale **C116**, provinciale **C120**, locale **DG121**.

Problemi: (vedi «Questioni»).

Procuratore e vicario generale: il consultore eletto per primo **C100**; se l'incarico di generale si rende vacante **C101**; suoi compiti **DG84**.

Professione di fede: del nuovo generale **OC22**; dei religiosi superiori di nuova nomina **C110**.

Professione: religiosa dei consigli evangelici **C16, 25**; ed il quarto voto **C28**; membri di una nuova famiglia **C29, 90**; povertà e rinunzie con la professione **C34**; il noviziato termina con la professione temporanea **C82**; durata del vincolo della professione temporanea **C83**; ammissione

della professione perpetua **C83**; norme per l'ammissione alla professione temporanea e perpetua **DG47**; prima della professione perpetua, il provinciale consulta i religiosi della casa **DG58**; documenti per l'archivio **DG60**.

Proprietà dei beni: rinuncia con la professione perpetua **C34**; l'esempio della Chiesa primitiva **C36**; la proprietà e l'amministrazione soggetti al diritto **C127, 128**.

Provincia: l'Ordine si divide in province **C92**; la provincia è formata dall'unione di più comunità dipendenti da un unico superiore **C93**; le missioni e le fondazioni **C94**; appartenenza di ogni religioso **C95**; il compito di erigere, sopprimere, unire, dividere, delimitare province **C96**; a ciascuna è preposto il superiore provinciale **C103**; la provincia è capace di acquistare, possedere, amministrare, alienare i beni materiali **C127**; collaborazione tra province **C58, 130**; delegati al capitolo generale **C120**.

Provinciale: (vedi «superiore provinciale»).

Provvidenza: **C36**.

Psicologia: nel colloquio con gli infermi **C45, 47**; nella formazione **C72**; nella formazione permanente **DG15**.

Q

Quarto voto: **C28**.

Questioni o problemi: trattati dai capitoli **C112, 115, 120, 122**; dalla consulta generale **DG89, 91**; a livello provinciale e locale **C108**; il parere dei locali sia tenuto in gran conto dai superiori e consiglio **OC32**.

R

Rapporti: tra religiosi **C15**; con malati e ministri di confessione religiosa diversa **C50**; con l'ordinario del luogo ed altri istituti **C57**; economici **C130**.

Ratifica del consiglio provinciale per le decisioni dei capitoli locali e della consulta per quelle dei capitoli provinciali **C126**.

Regno: predicato da Cristo **C4**; suo compimento **C5**; consacrati al servizio del Regno nel mondo della salute **C15**, **26**, **43**; a servizio del Regno mediante i consigli evangelici **C27**, **30**, **36**; vita religiosa come segno del Regno di Dio **C75**.

Regolamento di formazione: **C72** suoi contenuti **DG45**; per i novizi **DG49**, **50**.

Relazione: con Dio **C61**; dei candidati con i coetanei e famiglia **C77**; economica (vedi «economia e stato economico»).

Religione: infermi o ministri di altre religioni **C50**; scritti su materie di religione necessitano dell'approvazione del provinciale **C111**.

Religiosi: «Ministri degli Infermi»: (comunemente detti camillianiani) religiosi e carisma **C11**; professione dei voti con formula propria **C29**; religiosi chierici e laici **C43**; con pari dignità **C90**; responsabilità per la vita dell'Ordine **C112**; formazione permanente **C87**, **DG15**; promozione della pastorale della salute **DG16**, **35**; relazione tra religiosi **C18**, **19**; trasferimenti **DG67**, **68**.

Requisiti: per l'ammissione al noviziato **C82**; per l'ammissione alla professione temporanea e perpetua **C82**, **83**; per essere eletto superiore generale **C97**; per essere superiore provinciale **C103**.

Responsabilità: comunitaria C20; personale e povertà C36; obbedienza responsabile C40; dei candidati C73, 86; nei capitoli C112.

Resurrezione di Cristo: C5, 48, 65.

Retribuzione: per il servizio agli infermi DG26; per il servizio prestato in ospedali non propri DG27.

Revisione di vita: C65.

Riammissione: C88.

Riconciliazione: con Dio C16; e con i fratelli C65.

Ricorso: alla sede apostolica C134.

Rinnovamento: nel ministero C58; rinnovamento e aggiornamento da parte dei religiosi perpetui C87; promuovere il continuo rinnovamento dell'Ordine C115; rinnovamento della professione DG44.

Rinuncia: e vita consacrata C26; ad elezione avvenuta C124.

Rischio: della vita nel servizio agli infermi C12, 28.

Ritiri: spirituali C66.

Riunioni: della comunità C19, 23.

S

Sacerdoti: C43, 90.

Sacra Scrittura: (vedi «Parola di Dio»).

Salvezza: anche le infermità e la morte ordinate alla Salvezza C5; cooperazione al disegno di salvezza C6, 48; colloquio di salvezza con i malati C47.

Salute: promozione della salute C45; i religiosi con salute malferma C59.

Santa Sede: (vedi «Sede Apostolica»).

Santità: per gli infermi C47; nella vita religiosa C67.

Schede: per la nomina del provinciale **C103**; per la nomina dei consiglieri **DG103**.

Scritti: su religione e costumi **C111**.

Scrutatori: nel capitolo, locale e provinciale **OC1, 3**; al capitolo generale; **OC9, 14, 20**.

Scuola (nuova) di carità **C9, 44**.

Sede Apostolica: (vedi «Ricorso»).

Segno: la cura degli infermi segno di missione messianica **C4**; con il servizio agli infermi siamo segno della comunione trinitaria **C15**; con la professione dei consigli evangelici siamo segno della vita futura **C26, 31**; segni dei tempi **C39**.

Segretariati generali: (vedi «Consulta»).

Segretario capitolare: la sua elezione nel capitolo locale **OC1, 30**; e provinciale **OC3**; la sua elezione nel capitolo generale **OC13**; casi particolari **OC23, DG130**; il segretario del capitolo generale straordinario è il consultore segretario generale **OC26**.

Segretario generale: viene eletto dalla consulta tra gli stessi consultori **C100**; i suoi compiti **DG85**; funge da segretario capitolare nelle prime sessioni del capitolo generale **OC10**.

Segreto professionale: **DG25**.

Separazione dall'Ordine: **C88**.

Sequela di Cristo: **C25, 38**.

Serenità: **C18**.

Servizio: agli infermi con rischio della vita **C12, 26, 43, 45**; reciproco **C14, 16, 17, 22**; e consigli evangelici **C27, 31, 34**.

Signori e padroni: **C28**.

Società civile: e comunità locale **C21**; promozione della umanizzazione **C55**.

Sofferenti: (vedi «infermo»).

Solidarietà: di Cristo con l'uomo **C3**; con i poveri **C36**; con i familiari degli infermi **C53**.

Sollecitudine: per i malati **C4**.

Sostituto: del provinciale al capitolo generale **DG128**; del superiore locale **DG127**.

Speranza: **C12**.

Spesa: ordinarie e straordinarie **DG151**.

Spirito Santo: **C6**, **70**.

Spiritualità: nostra **C13**.

Stato: clericale o laicale **DG55**; stato dell'Ordine **C115**; delle case e della provincia **C120**, **122**, **DG150**, **155**, **157**.

Storia: dell'Ordine **DG84**, **85**.

Strutture: (vedi «Umanizzazione»).

Studi: piano di studi **C76**; durante il noviziato **DG50**; in preparazione al ministero **C85**.

Suffragi: **DG4**.

Superiore: mandato e servizio **C22**; contribuisce alla crescita dei singoli e della comunità **C23**; ha facoltà di ricevere la professione temporanea e la professione perpetua **DG44**; può tenere presso di sé una somma conveniente **DG142**; I superiori promuovono la comunione e collaborazione nell'Ordine **DG79**; l'eventuale rimozione compete alla consulta generale **DG75**; modo di agire nel concedere le dispense **DG159**, **160**; superiori nominati nel corso del triennio **DG76**; consegne allo scadere del mandato **DG81**.

Superiore generale: presiede il governo dell'Ordine, deve avere almeno 12 anni di professione perpetua **C97**; eletto nel modo descritto nelle **OC19**, **20**; una volta che si elegge un nuovo superiore generale tutti gli uffici

dell'Ordine rimangono vacanti **DG 125**; sotto la sua diretta giurisdizione la casa generalizia e le case dell'Ordine **C98**; in suo aiuto i consultori generali **C99**; in caso di incarico vacante subentra il vicario generale **C101**; ha facoltà di trasferire i religiosi da una provincia all'altra **DG67**; ha facoltà di chiamare i religiosi da qualsiasi provincia al servizio dell'Ordine **DG68**; avvertenze durante la sua assenza **DG92**; presiede con i consultori il capitolo generale straordinario **OC26**; può presiedere i capitoli provinciali e i capitoli locali **OC 28**; non può ricoprire l'incarico di economo generale **DG139**; può prelevare dalla cassa generalizia il necessario per il bene dell'Ordine **DG147**; in materia disciplinare ha facoltà di dispensare **DG159**; l'ex generale ha diritto di intervenire ai capitoli provinciali della provincia in cui risiede e ai capitoli generali, limitatamente al sessennio successivo al suo mandato **DG69**.

Superiore provinciale: è un religioso con almeno sei anni di professione perpetua; potestà e giurisdizione **C103**; per la nomina **DG96**; in caso di esclusione del primo votato **DG97**; il superiore provinciale è nominato dal superiore generale con il consenso della consulta, durata del mandato **C103**; dopo la nomina segue le formalità richieste **DG74**, **C110**; alle vice province è proposto un superiore vice provinciale con almeno sei anni di professione perpetua (le sue facoltà) **C104**; compiti del superiore provinciale **C105**; la visita pastorale alla provincia **C106**; partecipa di diritto al capitolo provinciale **C120**; approva insieme ai consiglieri provinciali le decisioni del capitolo locale **C126**; coordina la vita della comunità **DG1**; promuove l'aggiornamento dei religiosi **DG3**; ammette i candidati al noviziato **DG44**;

i novizi alla professione temporanea e rinnovo **DG44**; stabilisce il giorno d'inizio del noviziato **DG48**; può dimettere un novizio non idonea **DG55**; se un religioso perpetuo chiede di accedere agli ordini sacri dà il consenso **DG55**; può ricevere la professione dei suoi religiosi **DG56**; ascolta i religiosi della casa prima di ammettere alla professione perpetua **DG58**; stipula la convenzione con un altro provinciale qualora un religioso, per completare la formazione, viene inviato in un'altra provincia **DG59**; il suo incarico non è compatibile con quello di economo provinciale **DG139**; se nominato nel corso del triennio **DG76**; rimane fino a quando il successore non prende possesso dell'incarico **DG77**; cura che vengano osservati i decreti della Santa Sede e dei superiori maggiori **DG78**; una volta all'anno viene convocato dal generale insieme agli altri provinciali **DG79**; a sua volta deve convocare i superiori locali della provincia **DG79**; è custode degli atti, registri e cronaca della provincia **DG80**; consegna allo scadere del mandato **DG81**; può trasferire i religiosi da una casa all'altra della provincia **DG98**; informa la consulta dei problemi più importanti della provincia ed invia le relazioni annuali **DG99**; comunica alla consulta e alle case della provincia la data e le circostanze della morte dei religiosi **DG100**; assente o impedito, viene sostituito dal primo consigliere **DG101**; se muore o lascia l'incarico **DG102**; nomina, con il consenso del consiglio, i superiori e il consiglieri locali **DG103**; il maestro dei novizi e dei religiosi in formazione **DG44**; gli economisti locali **DG151**; stabilisce, udito il superiore, chi debba essere il primo consigliere locale **DG114**; può rimuovere il maestro dei novizi e dei religiosi in formazione **DG44**; e i consiglieri

locali **DG115**; può partecipare a un solo capitolo locale in preparazione al capitolo provinciale **DG121**; nel capitolo generale presenta la relazione economica della sua provincia **OC4**; il superiore provinciale e l'amministrazione dei beni materiali **DG136, 138, 142, 146, 149, 150, 157**; facoltà di dispensare da qualche articolo della costituzione e disposizioni generali **DG159, 160**; l'ex-provinciale che ha coperto l'incarico per un sessennio ha diritto di partecipare ai capitoli provinciali nella provincia da lui retta, purché vi risieda e fino al successivo capitolo generale **DG70**.

Superiore vice provinciale: è a capo della vice provincia **C104, DG72**; partecipa di diritto al capitolo provinciale **DG72**.

Superiore locale: vocale, con almeno tre anni di professione perpetua **C107**; partecipa al capitolo provinciale **C120**; coordina la vita della comunità **DG1**; è nominato per un triennio, condizioni per un eventuale triennio consecutivo **DG112**; rimozione **DG75**; può dimettere un novizio **DG53**; presenta una relazione annuale circa la condotta dei religiosi in formazione **DG57**; rimane nel suo ufficio fino a quando non gli subentra il successore **DG77**; promuove l'aggiornamento culturale dei religiosi **DG3**; trasmette e cura che vengano osservati i decreti della Santa Sede e dei superiori maggiori **DG78**; si incontra con il provinciale **DG79**; è vigile custode degli atti, documenti e cronaca di casa **DG80**; non assume impegni che lo trattengono troppo tempo fuori casa se assente ne fa le veci il primo consigliere o altro religioso da lui delegato **DG113**; quando scade i consiglieri conservano il proprio incarico fino all'insediamento del nuovo superiore **DG115**; durante

la visita pastorale rimane sospesa la sua giurisdizione **DG108**; può ricevere personalmente o tramite delegato la professione dei religiosi **DG56**; nei capitoli locali è preside **OC28**; lo convoca e ne determina le questioni da trattare **OC29**; sottopone il bilancio preventivo annuale **OC31**; il suo incarico, sebbene più opportunatamente distinto, non è incompatibile con quello di economo locale **DG139**; può tenere presso di sé una somma conveniente per le necessità correnti **DG142**; firma con l'economo e i consiglieri il bilancio consultivo annuale **DG152**.

T

Tempi: necessità dei tempi **C10,73**; segni dei tempi **C39**; tempo utile per eventuale rinuncia ad elezione in capitolo **C124**.

Terminali: malati **C49**.

Testimonianza: di amore **C1**; di povertà **C35**; di carità ai malati di religione diversa e a non credenti **C50**.

Titoli: di studio **C76**; di credito depositati nella cassa comune **DG143**.

Trasferimento: ad altra provincia **C95**; di noviziato in altre case **C96**; professi in altra provincia per motivi di formazione **DG59**; di un religioso da una provincia all'altra **DG67, 68**; di religiosi nell'ambito della provincia **DG98**.

U

Uffici: di economo (vedi «economo»); di superiore (vedi «superiore»); istituti presso la cura generalizia **DG93, 95**; *uffici vacanti:* del superiore generale **C101**; dei consultori

DG88; del superiore provinciale **DG102**; del superiore locale **DG115**; tutti gli uffici dell'Ordine rimangono vacanti ogni volta che si elegge un nuovo generale **DG 125**.
Umanità: colloquio umano con i malati **C47**; attenzione umana ai familiari **C23**; virtù umane da sviluppare **C73**.
Umanizzazione: degli ambienti socio-sanitari **C55**.
Unione: sociale ed ecclesiale **C15**; con i confratelli **C18, 19, 62**; con Dio **C26**; di province **C96**.
Uomo: destinano all'unione con altre persone **C15**; Cristo si donò agli uomini con amore perfetto **C30**.
Uscita: (vedi «separazione dall'Ordine»).

V

Vacanze: o ferie **DG27**.
Validità: delle decisioni dei capitoli locali e provinciali **C126**; in materia di povertà **DG54**.
Valori: **C18**.
Vangelo: il Cristo predicava il Vangelo **C4**; aiutiamo i malati a trovare una risposta ai persistenti interrogati della vita **C47**; i candidati devono imparare a vivere secondo il Vangelo **C74**.
Vescovo diocesano: (ordinario del luogo) **C57**.
Vicario generale: il consultore eletto per primo **C100**; assente il generale ne fa le veci, se rimane vacante l'ufficio di superiore generale governa l'Ordine **C101**; partecipa di diritto al capitolo generale **C113**; i suoi compiti come procuratore generale **DG84**; nei capitoli generali è primo scrutatore di diritto fino a quando non viene sostituito dai definitori **OC9**.

Vice-provincia: è retta dal superiore vice provinciale **C104**; si possono erigere in vice-province quelle missioni e fondazioni che contano almeno venti religiosi professi solenni **DG71**; ha diritto di mandare al capitolo generale un delegato oltre il vicario provinciale **OC6**.

Virtù: teologali **C15**; umane e candidati **C73**; teologali e candidati **C74**.

Visita pastorale: **C106**.

Vita: religiosa camilliana **C29, 75**; la costituzione e le disposizioni dell'Ordine **C133**; vita di comunità **C13, 17, 19, 20, 89, 91, DG8**; vita consacrata **C23, 67, 26**; rischio della vita nel servizio degli infermi **C28, DG14**; vita interiore e castità **C32, 66**; stile di vita da poveri **C34, 36**; progetto di vita e obbedienza **C37, 38**; senso della vita **C47**; revisione di vita **C65**; rinnovamento della propria vita; spirituale **C87**.

Vocale: **C107, 119, 122, DG120**.

Vocazione: la pastorale vocazionale **C70, 71**; i candidati sono invitati a conoscere la propria vocazione **C72**; uno dei compiti del superiore provinciale **C105**.

Voce attiva e passiva: per i religiosi trasferiti in un'altra provincia **DG66, 67**; spetta ai religiosi con voti perpetui **C90**.

Volontà di Dio: **C39**.

Voto: Voto deliberativo o consultivo nel capitolo generale **C118**; nel capitolo provinciale **C120**; nel capitolo locale **C122**; nel consiglio generale **DG89**; il quarto voto **C12, 28**; la professione dei voti **C29**; l'osservanza dei voti **C67, DG42**; il rinnovamento dei voti nella festa dell'Immacolata **DG39**.

INDICE GENERALE

COSTITUZIONE	3
<i>Dalla prima Costituzione dell'Ordine promulgata dal secondo Capitolo Generale (1599)</i>	7
<i>Abbreviazioni</i>	10
PARTE PRIMA	
IL CARISMA DELL'ORDINE	11
PARTE SECONDA	
LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITÀ	21
Capitolo I	
<i>La comunità</i>	23
Capitolo II	
<i>I consigli evangelici</i>	29
La castità	31
La povertà	32
L'obbedienza	34
Capitolo III	
<i>Il ministero</i>	37
Capitolo IV	
<i>La vita spirituale</i>	45

PARTE TERZA	
LA FORMAZIONE PASTORALE VOCAZIONALE	49
Orientamenti generali	52
Il noviziato	56
La formazione dei professi temporanei	58
La formazione permanente	60
Separazione, uscita, dimissione dall'ordine e riammissione	60
 PARTE QUARTA	
LA STRUTTURA DELL'ORDINE	61
 Capitolo I	
<i>Le persone e le parti dell'ordine</i>	63
 Capitolo II	
<i>I superiori</i>	67
Norme particolari	73
 Capitolo III	
<i>I capitoli</i>	75
 PARTE QUINTA	
I BENI MATERIALI	81

PARTE SESTA	
L'OBBLIGO DELLA COSTITUZIONE	87
DISPOSIZIONI GENERALI	91
<i>Testo approvato dal LVII Capitolo Generale</i>	
<i>Ariccia (Roma), maggio 2013</i>	91
LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITÀ	93
La comunità	95
I consigli evangelici	96
Il ministero	97
La vita spirituale	104
LA FORMAZIONE	107
LA STRUTTURA DELL'ORDINE	115
Capitolo I	
<i>Le persone e le parti dell'ordine</i>	117
Capitolo II	
<i>I superiori</i>	121
I consultori generali	123
Le riunioni della consulta generale	125
Altri uffici della curia generalizia	126
I superiori provinciali	127
I consiglieri provinciali	129
La visita pastorale	130
I superiori locali	131
I consiglieri locali	131

Capitolo III	
<i>I capitoli</i>	133
Il capitolo generale e la sua convocazione	133
I capitoli locali in preparazione al capitolo provinciale	134
I capitoli provinciali in preparazione al capitolo generale	135
Casi che possono verificarsi tra la convocazione e conclusione del capitolo generale	135
 I BENI TEMPORALI	 137
 Capitolo I	
<i>La proprietà dei beni</i>	139
 Capitolo II	
<i>L'amministrazione dei beni in genere</i>	143
 Capitolo III	
<i>L'amministrazione dei beni delle singole case</i>	147
 Capitolo IV	
<i>L'amministrazione dei beni delle province</i>	149
 LA COSTITUZIONE E LE DISPOSIZIONI	 151
 ORDO CAPITULORUM REGOLAMENTO DEI CAPITOLI	 155
I capitoli locali in preparazione al capitolo provinciale	157
I capitoli provinciali in preparazione al capitolo generale	157
La convocazione e lo svolgimento del capitolo generale	159
Altri capitoli	164
 INDICE ANALITICO DELLE VOCI COMUNI	 167
 INDICE GENERALE	 205